

SEDUTA

97.

SITZUNG

18-3-1952

**Presidente: MAGNAGO**

**vice-Presidente: MENAPACE**



Ore 9.40.

(Assume la Presidenza il dottor Menapace).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PANIZZA (D.C.): (fa l'appello).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 18-3-1952.

PANIZZA (D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Il verbale è approvato.

**8° Punto dell'Ordine del giorno:** « *Provvedimenti a favore dell'industria alberghiera regionale* ».

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): « *Il settore turistico alberghiero nella nostra Regione fu il più duramente colpito dagli eventi bellici. Dove non subì l'offesa diretta della guerra e non sopportò ingenti danni per occupazioni militari — che in vari complessi alberghieri si susseguirono dal 1940 al 1946 — rimase assolutamente inattivo.*

*La ripresa è stata ed è lenta, anche perché il capitale privato o bancario interviene qui con estrema cautela e, comunque, con assoluta insufficienza.*

*Da perizie già controllate si reputa che l'industria ricettiva regionale abbia subito danni, per conseguenza di guerra, per circa lire 5.600.000.000. A questo deve aggiungersi l'aggravante di varie annate a stagione morta.*

*È quindi evidente che la ripresa non può procedere di pari passo con le esigenze dell'aumentato afflusso di turisti stranieri e nazionali se non intervengono energiche provvidenze statali.*

*In altre località — a noi concorrenti — organizzazioni che attingono mezzi e capitali esterni all'ambiente turistico alberghiero, hanno ripreso con ritmo accelerato le ricostruzioni e le nuove costruzioni. La nostra Regione, inoltre, confina con l'Austria, dove per il minor costo della vita e per varie facilitazioni governative, l'industria alberghiera è posta in eccezionali condizioni di concorrenza che ci costringe ad esaminare seriamente e realizzare adeguate contromisure per non vederci sopraffare.*

*Condizione risolutiva per avviare il settore alberghiero verso una graduale rinnovazione e verso un necessario aggiornamento per le aumentate esigenze — constatata l'impossibilità di autofinanziarsi e di ricorrere al*

*credito ordinario — è la riduzione del costo degli investimenti entro il limite consentito dai risultati economici della gestione aziendale condotta nelle presenti condizioni. Di qui la necessità di concrete e rapide provvidenze nell'interesse di questa area che, pur duramente colpita nell'ultimo decennio, è in grado, se aiutata, di accrescere notevolmente il reddito dell'economia turistica regionale e creare condizioni base per un ulteriore accrescimento del maggiore e insostituibile reddito di tante nostre vallate.*

#### Provvidenze statali

*Con Decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 e seguente Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, lo Stato prevedeva interventi a favore dell'industria alberghiero-turistica con contributi rateali per la durata di 25 anni corrispondenti al 3% commisurato sul 50% delle opere immobiliari e sul 25% degli arredamenti.*

*Invocando questo provvedimento, l'industria alberghiera regionale presentava domanda di mutui e contributi « una tantum » per circa 400 milioni.*

*Ma la mancanza di fondi presso la Sezione di Credito alberghiero della Banca Nazionale del Lavoro impedì, salvo alcune modeste erogazioni, la favorevole evasione di tali domande.*

*Seguì la legge 29 luglio 1949, n. 481 E.R.P. che prevedeva:*

- a) uno stanziamento di fondi integrativi per la liquidazione dei contributi previsti a sensi del cennato D.L. n. 452;*
- b) uno stanziamento di nuovi fondi per mutui e contributi « una tantum » fino al 25% in favore di coloro che, entro il 10 giugno 1951 eseguono opere di interesse tu-*

*ristico e non abbiano goduto di precedenti provvidenze.*

*Confortata da quest'ultimo provvedimento, l'industria alberghiera regionale presentava, in regola con i requisiti richiesti dalla legge, progetti per lire 5.805.000.000, chiedendo mutui di favore per lire 2.129.000.000 e contributi « una tantum » per 990.000.000 di lire.*

*Alla prima assegnazione dei contributi E.R.P., la nostra Regione ottenne una quota del tutto trascurabile e, atteso l'enorme afflusso di richieste pervenute alla Commissione centrale e i criteri informativi usati da questa nell'esame delle domande, si è molto dubbiosi su futuri, più concreti interventi a nostro favore.*

*Di qui la riconosciuta necessità di un intervento regionale.*

*Lo schema di legge che la Giunta regionale propone alla Commissione legislativa prevede uno stanziamento di lire 400 milioni, suddiviso in vari esercizi a carico della parte straordinaria del bilancio regionale, destinato:*

- 1) a contributi rateali per la durata di anni dieci in ragione del 5% annuo dell'importo originario dei mutui concessi dalla Sezione Autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca Nazionale del Lavoro con le norme e le modalità di cui alla vigente legislazione dello Stato sul Credito alberghiero, con esclusione dell'intervento per costruzioni di nuovi alberghi;*
- 2) a contributi rateali per la durata di anni dieci in ragione del 5% annuo dell'importo originario dei mutui concessi ai medesimi scopi e con le stesse norme e modalità e sempre esclusa la costruzione di nuovi al-*

berghi, da altri Istituti di Credito aventi sede, filiale o succursale nella Regione;

- 3) a contributi « una tantum » per la ricostruzione e l'arredamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di alberghi, pensioni, locande, locali tipici adibiti ad uso di ristorante, siti in località di interesse turistico e, per la provincia di Trento, anche di appartamenti normalmente destinati ad ospitare il forestiero.

Per evidenti ragioni distributive si è ritenuto opportuno sancire la non cumulabilità degli interventi.

Chiunque intenda ricorrere al mutuo presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca Nazionale del Lavoro, che si è dichiarata disposta di mettere a disposizione dell'industria alberghiera regionale un importo di lire 500 milioni da concedersi a mutuo, rimborsabile in rate annuali con un limite massimo di anni dieci, potrà godere di un contributo della Regione ammontante al 5% per dieci anni sull'ammontare del mutuo originario.

La richiesta di mutuo segue la stessa procedura stabilita dalle leggi dello Stato regolanti la materia e cioè: presentazione della domanda redatta su appositi moduli e corredata del progetto tecnico, del preventivo di spesa, dell'estratto tavolare, del foglio di possesso e della polizza di assicurazione contro gli incendi.

I mutui vengono accordati, contro garanzia di prima ipoteca o contro altre eventuali garanzie sussidiarie, fino ad un ammontare pari al 50% del costo delle opere da eseguire compreso il costo dell'area e degli impianti fissi correlativi. Il compenso spettante all'Istituto mutuante per l'istruttoria tecnica e legale dei mutui viene liquidato in base alle vigenti tariffe.

Dello stesso contributo del 5% potrà godere chiunque ottenga da altri Istituti di credito aventi sede, filiale o succursale nella Regione, con le norme e le modalità sopra illustrate, un mutuo da impiegarsi nella ricostruzione e nell'arredamento, nell'ampliamento o nelle miglioni di alberghi, pensioni, locande, locali tipici ed impianti in genere che costituiscano coefficiente per l'incremento turistico-alberghiero.

Si è creduto opportuno di limitare il settore dell'intervento, nei confronti di quello stabilito ai fini e per gli scopi di cui alla vigente legislazione dello Stato in materia di credito alberghiero, escludendo la possibilità di accensione dei mutui e, conseguentemente, il godimento degli interventi regionali per la costruzione di nuovi alberghi.

Le ragioni che hanno indotto la Giunta regionale a proporre tale limitazione si ravvisano nella necessità di venire incontro nella misura massima possibile a coloro che per cause di guerra hanno subito danni ed a coloro che per necessità funzionali dell'azienda devono provvedere al suo ampliamento onde assicurarne la maggiore possibile redditività, nei confronti di coloro che per ragioni speculative, sia pure connesse con motivi di necessario completamento della potenzialità ricettiva, intendono provvedere a nuovi impianti, nel qual caso i fondi disponibili, già modesti, si rivelerebbero del tutto inadeguati.

I pareri degli interessati in tale campo, pur concordando sulla necessità di escludere la costruzione di nuovi alberghi, divergono sull'ulteriore titolo dell'intervento.

Gli albergatori della provincia di Trento ritengono necessari all'ammissibilità per qualsiasi lavoro di miglioramento e di incremento escludendo dalle provvidenze unicamente le nuove costruzioni; mentre quelli della pro-

vincia di Bolzano intenderebbero escludere oltre che le nuove costruzioni e gli ampliamenti, anche gli appartamenti normalmente destinati ad ospitare il forestiero.

Tale divergenza di parere può essere agevolmente superata, ove si consideri che il Comitato tecnico regionale per il turismo — che deve esprimere il proprio parere in materia di tali concessioni e proporre alla Giunta regionale una graduatoria degli eventuali beneficiari — si compone, nella sua quasi totalità, di elementi particolarmente esperti nella materia turistico-alberghiera i quali potranno sceverare e distinguere l'opportunità degli interventi tanto più che il Comitato predetto può funzionare su due sottocomitati provinciali nei quali il parere degli interessati delle due province può essere liberamente ed indipendentemente espresso nonché adottato integralmente, senza con ciò minimamente infirmare lo spirito informatore della legge stessa.

L'articolo 2 dello schema di legge prevede il versamento dei contributi direttamente agli Istituti mutuari e ciò per un'evidente necessità di ordine amministrativo.

Tale articolo precisa inoltre la durata dell'intervento regionale nonché — per il caso di restituzione forzata del mutuo — limita la responsabilità della Regione, e quindi l'obbligo dell'intervento, alla continuazione del pagamento del contributo sull'importo del quale l'Istituto mutuante, dopo l'esecuzione coattiva, rimane eventualmente creditore.

La corresponsione, naturalmente, cessa ove l'Istituto riesca a coprirsi integralmente.

Condizione normale per ottenere la concessione del contributo rateale è l'accensione del mutuo posteriormente alla data d'entrata in vigore della legge. L'interpretazione lette-

rale dell'ultimo copoverso dell'articolo 2 ammette, evidentemente, l'eccezione.

Infatti, la Giunta regionale si è implicitamente riservata la facoltà di esaminare casi eccezionali e, quindi, la concessione del contributo rateale anche su mutui accessi in data anteriore.

Con le disposizioni elencate all'articolo 3 si fissano le norme per la presentazione delle domande, precisandone altresì i termini di presentazione nonché i documenti necessari alla loro completezza formale.

Il successivo articolo 4 autorizza il Presidente della Giunta regionale a stipulare sia con la Sezione Autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca Nazionale del Lavoro, nonché con gli eventuali altri Istituti finanziari mutuantanti, speciali convenzioni nelle quali troveranno regolamentazione le norme attinenti alla concessione dei mutui, la prassi da seguirsi, le relative competenze degli istituti mutuantanti e della Giunta regionale in materia di istruttoria amministrativa, di merito e finanziaria e tutte quelle disposizioni atte a regolare la materia in un'armonica concezione che permetta una rapida valutazione complessiva delle richieste.

Onde consentire alla Regione il necessario controllo che i lavori proposti vengano integralmente eseguiti a seconda dei progetti presentati ed ammessi, non solo, ma per l'ammontare degli importi effettivamente impiegati nell'attuazione dell'opera, si è provveduto ad investire l'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo dell'alta vigilanza in corso d'opera, che vi provvederà a mezzo degli uffici tecnici provinciali. E ciò nulla interferendo con il controllo tecnico predisposto dall'Istituto mutuante che coesiste.

Le possibilità finanziarie della Regione per gli interventi a favore dell'industria al-

bergbiera non si esauriscono con lo stanziamento di contributi rateali sui mutui, ma si è sancita la possibilità di un ulteriore intervento, con la concessione di contributi « una tantum » per la costruzione, la ricostruzione e l'arredamento, l'ampiamiento e l'ammodernamento di alberghi, pensioni, locande, locali tipici adibiti ad uso di ristorante, siti in località di interesse turistico e, per la provincia di Trento, anche di appartamenti normalmente destinati ad ospitare il forestiero.

Tali stanziamenti sono previsti nell'articolo 1 n. 3° dello schema di legge.

Infatti, pur ammettendo che la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico eroghi in un solo esercizio la somma di lire 500 milioni messa a disposizione; ammettendo inoltre che altri Istituti di credito concedano, nel corso dell'esercizio, mutui per un importo di circa lire 100 milioni (importo questo che, date le condizioni del mercato, si presume difficilmente superabile) l'intervento regionale sulla base del 5% si concreterebbe nell'impiego e successiva erogazione di una somma pari a lire 30 milioni.

Rimarrebbero ulteriormente a disposizione della Regione lire 10 milioni sull'esercizio 1951 e lire 30 milioni sull'esercizio 1952.

Anche nel campo di tale intervento sussistono le discordanze di parere espresse dagli interessati delle due province, di cui si è fatto cenno.

Le identiche ragioni espresse più sopra valgono anche in questo campo a dimostrare la possibilità di un armonico intervento senza contrastare i desideri degli interessati né infirmare lo spirito della legge.

L'articolo 6 precisa il termine di presentazione delle domande in tale settore e ne fissa le formalità necessarie.

L'assegnazione dei contributi, sia quelli

rateali che « una tantum », e la determinazione dell'ammontare di questi ultimi è demandata all'inappellabile decisione della Giunta regionale che delibererà sentito il parere del Comitato tecnico regionale per il turismo, mentre l'erogazione dei contribuenti stessi viene disposta con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e turismo.

È apparso doveroso concedere a coloro che ebbero a subire distruzioni o danneggiamenti per cause di guerra una posizione di privilegio rispetto a coloro la cui richiesta si basa solo e prevalentemente su valutazioni di carattere puramente economico.

L'articolo 8 infatti precisa alcune direttive sulle quali il Comitato tecnico regionale per il turismo e, successivamente, la Giunta regionale dovranno adeguare il parere e la decisione in materia di precedenza.

È stata prevista altresì un'opportuna preminenza alle richieste riguardanti le opere di miglioramento e di ampliamento degli impianti igienico-sanitari, che, specie nella provincia di Bolzano, non sono all'altezza delle moderne esigenze.

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, naturalmente ad opera ultimata, previi gli accertamenti tecnico-finanziari sopra accennati.

È stato fissato un massimo del 20% della spesa totale effettiva incontrata per l'esecuzione dell'opera, l'ammontare del contributo regionale tenendo calcolo che, necessariamente, esso soffre di limiti di volume in relazione alle modeste possibilità di stanziamento nei confronti delle vaste necessità delle richieste.

Si è cercato qui di ovviare a possibili inconvenienti sorti ed accertati nell'applicazione di analoghe disposizioni di legge, di cui uno dei principali era la sperequazione che si veniva ad attuare concedendo il contributo sulla somma preventivata anziché su quella

risultante dal consuntivo. Appunto per tale ragione l'articolo 3 precisa che il contributo verrà concesso sulla spesa totale effettiva incontrata ed accertata per l'esecuzione dell'opera.

Si è dovuto pure tutelare e garantire la continuità della destinazione a scopo turistico dell'iniziativa assistita, dato che alcune categorie di beneficiari non sono soggette a vincolo alberghiero. Si è disposto pertanto che le opere e le attrezzature ammesse al contributo regionale non potranno essere destinate ad uso diverso da quello turistico-alberghiero per anni dieci dalla data del decreto di erogazione del contributo. La Giunta regionale potrà, caso per caso, esaminare eventuali, motivate richieste di svincolo e concederne l'autorizzazione.

La norma, specie per gli apprestamenti non assoggettati dalle vigenti leggi dello Stato al vincolo alberghiero, sarebbe risultata astratta e quindi vana ove non fosse stata prevista la coercibilità. Dagli inadempienti la Giunta regionale potrà pretendere la restituzione di tutto o parte del contributo erogato e tale facoltà potrà essere esperita con ogni mezzo idoneo.

L'esame della legislazione vigente in materia di credito alberghiero avrebbe portato alla conclusione che la decorrenza del termine fissato per la destinazione ad uso diverso da quello turistico-alberghiero dovesse decorrere dalla data del decreto di concessione, ma tenuto presente che, ai fini turistici, l'interesse regionale tende a procrastinare a più lontana scadenza possibile il termine di svincolo e considerato che il decreto di erogazione del contributo potrebbe seguire quello di concessione a distanza di alcuni mesi, si è preferito far decorrere l'inizio del vincolo dalla data di quest'ultimo provvedimento.

L'articolo 11 dello schema di legge precisa

l'ammontare dello stanziamento nei vari esercizi.

Si è tenuta presente, nella ripartizione della somma a disposizione, la necessità e l'opportunità di maggiorare, all'inizio, il capitale di manovra, anche tenendo calcolo che nella successione degli anni le necessità urgenti di intervallo regionale dovrebbero andare diminuendo:

Si è tenuta presente altresì la necessità di ripartire la somma di lire 400 milioni in 12 esercizi in quanto l'accensione di mutui e l'assegnazione dei contributi dovranno necessariamente avvenire nei prossimi esercizi per cui l'intervento regionale, specie per i mutui, dovrà essere assicurato per dieci anni, per l'intero periodo cioè del loro ammortamento.

In altre parole, ove il mutuo dovesse essere acceso nel 1952, la decorrenza dell'ammortamento ha inizio con il 1953 per cessare con l'anno 1962.

Seguendo la prassi già altre volte attuata dalla Ragioneria Generale dello Stato in materia di stanziamenti a carico della parte straordinaria del bilancio, è apparso conveniente precisare anche nella materia regolata dal presente schema di legge, la non decadenza di quelle somme che non venissero impegnate nel corso di un esercizio onde sancire la possibilità della loro utilizzazione in successivi esercizi.

È qui opportuno esaminare brevemente la portata dell'intervento regionale onde giustificare la percentuale fissata sia per i contributi rateali che per quelli « una tantum ».

Ponendo per base una richiesta di mutuo ammontare a lire un milione, la somma, espressa all'Istituto mutuante, ammonta al 15.7%, ivi compresa la quota di ammortamento del capitale (10 rate annuali), l'interesse dello stesso, i diritti erariali, i diritti di

commissione, nonché il compenso per il collocamento delle cartelle. In altre parole, su di un mutuo di lire un milione il mutuatario dovrà corrispondere annualmente una rata costante di L. 157.065.

L'intervento regionale, quindi, del 5% sul mutuo originario si concreta in L. 50.000 annue (per 10 annualità) ciò che porta il carico effettivo del mutuatario a L. 107.065 annue. Il che vuol dire che l'intervento regionale del 5% annuo e per 10 annualità sul capitale originario mutuato, rappresenta il 35.10% in quanto il valore attuale di tale contributo scontato al 7% porta appunto a tale constatazione.

Riferendo tale conteggio all'ammontare totale della spesa effettiva sostenuta per l'esecuzione dell'opera, tenendo presente che l'importo del mutuo si aggira normalmente sul 50% di tale spesa, il valore dell'intervento regionale tende a stabilizzarsi sul 20% circa.

È stato ritenuto pertanto logico adeguare a tale volume l'ampiezza dell'intervento per i contributi « una tantum » a favore di coloro che provvedono ai lavori di riattamento o di sistemazione con mezzi propri. Si è previsto infatti un contributo che può raggiungere il 20% della somma effettivamente impiegata per l'attuazione dell'opera.

#### Articolo 1

È autorizzata la spesa di L. 400 milioni a carico della parte straordinaria del bilancio regionale, per la concessione di contributi:

1) rateali, per la durata di anni dieci, in ragione del 5% annuo dell'importo originario dei mutui concessi dalla Sezione autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca Nazionale

del Lavoro, con le norme e le modalità di cui alla vigente legislazione dello Stato sul credito alberghiero, con esclusione dell'intervento per la costruzione di nuovi alberghi;

2) rateali, per la durata di anni dieci, in ragione del 5% annuo dell'importo originario dei mutui concessi ai medesimi scopi e con le stesse norme e modalità e sempre esclusa la costruzione di nuovi alberghi, da altri Istituti di credito aventi sede, filiale o succursale nella Regione;

3) « una tantum » per la ricostruzione, l'arredamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di alberghi, pensioni, locande, locali tipici adibiti ad uso di ristorante, siti in località di interesse turistico e, per la provincia di Trento, anche di appartamenti normalmente destinati ad ospitare il forestiero.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili.

#### Articolo 2

I contributi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno versati direttamente agli Istituti mutuanti e sono dovuti per tutto il periodo di ammortamento del mutuo — con il limite massimo di anni 10 — anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo stesso.

In quest'ultimo caso il contributo verrà corrisposto limitatamente alla parte di mutuo rimasta scoperta e ne verrà disposta la cessazione nel caso che l'Istituto mutuante arrivi alla completa copertura del proprio credito.

I contributi di cui sopra saranno concessi, normalmente, sui mutui accesi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Articolo 3

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate agli Istituti di Credito di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1, entro e non oltre mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo.

Esse dovranno essere corredate dei documenti prescritti dalla vigente legislazione dello Stato sul credito alberghiero.

### Articolo 4

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare speciale convenzione con la Sezione Autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca Nazionale del Lavoro con sede in Roma, e con gli altri Istituti mutuanti, atta a regolare la concessione dei mutui, le modalità e le norme ad essa attinenti.

### Articolo 5

Spetta all'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo l'alta vigilanza in corso d'opera e l'accertamento, tramite gli Uffici tecnici provinciali, della regolare esecuzione a lavori ultimati, ai fini della corrispondenza degli stessi con i progetti e preventivi presentati.

### Articolo 6

Le domande per la concessione del contributo di cui al numero 3) dell'articolo 1, dovranno essere presentate all'Assessore regionale all'industria, commercio e turismo, che ne curerà l'istruttoria, entro e non oltre mesi quattro dalla data d'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo.

Esse dovranno essere corredate:

- del progetto esecutivo ed, eventualmente, del progetto dell'arredamento;
- del preventivo particolareggiato del costo di tutte le opere;
- del piano finanziario.

### Articolo 7

L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 e la determinazione dell'ammontare degli stessi è deliberata dalla Giunta regionale che decide sentito il parere del Comitato tecnico regionale per il turismo. L'erogazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e turismo.

### Articolo 8

Per la determinazione dell'ordine di precedenza nella assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, sarà tenuto conto della maggior deficienza alberghiera in relazione alle possibilità di sviluppo turistico delle singole località, con speciale riguardo alle opere di miglioramento e di ampliamento degli impianti igienico - sanitari.

Sarà data la precedenza alle domande di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti o delle attrezzature per cause di forza maggiore e non hanno avuta la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

### Articolo 9

Il contributo di cui all'articolo 1 - n. 3) potrà essere accordato fino ad un massimo del 20% della spesa totale effettiva incontrata ed accertata per l'esecuzione dell'opera.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio

e turismo, liquiderà il contributo in unica soluzione, ad opera ultimata, previo accertamento dell'esecuzione dell'opera.

#### Articolo 10

Le opere e le attrezzature ammesse al contributo regionale di cui alla presente legge, non potranno essere destinate ad uso diverso da quello turistico - alberghiero per anni dieci dalla data del decreto di erogazione del contributo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

In caso di inadempienza la Giunta regionale potrà pretendere la restituzione di tutto o parte del contributo erogato.

#### Articolo 11

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio 1951, con il fondo di L. 40.000.000 di cui al capitolo 168 del bilancio dello stesso esercizio e trasferito, con il terzo provvedimento di variazione al bilancio, in apposito capitolo n. 168 bis; successivamente sarà provveduto come segue:

a carico dell'esercizio	1952	L. 60.000.000
» » »	1953	» 30.000.000
» » »	1954	» 30.000.000
» » »	1955	» 30.000.000
» » »	1956	» 30.000.000
» » »	1957	» 30.000.000
» » »	1958	» 30.000.000
» » »	1959	» 30.000.000
» » »	1960	» 30.000.000
» » »	1961	» 30.000.000
» » »	1962	» 30.000.000

Gli stanziamenti annuali, compreso quello al detto capitolo 168 bis, se eventualmente non

impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari.

#### Articolo 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

CAMINITI (P.S.I.): « La Commissione legislativa all'industria, commercio e turismo, nel procedere all'esame dello schema del disegno di legge proposto dal competente Assessorato regionale e contenente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera sita nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, ha rilevato, anzitutto, che il complesso dei fondi posti a disposizione per le provvidenze previste dal disegno in parola è piuttosto modesto nei confronti dell'imponente patrimonio ricettivo della Regione, come per gli eccezionali e sempre crescenti bisogni che si sono manifestati da tempo in tale settore. E, in tale rilievo, è stata anche confortata dal contenuto della relazione preposta dall'Assessore competente allo schema di disegno di legge, specie in quella parte in cui si fanno presenti i gravi danni subiti dagli impianti dell'industria alberghiera per cause di guerra e ammontanti a circa lire 5.600.000.000, nonché in quell'altra dove si fa presente che la detta industria aveva presentato progetti per complessive lire 5.805.000.000 onde ottenere le provvidenze previste dalla legge 29 luglio 1949 n. 481 — E. R. P. — ottenendo, fino ad oggi, una

quota di assegnazione, sui detti fondi, del tutto trascurabile.

Ora come è noto, la Regione Trentino-Alto Adige dispone di un quadro ricettivo che, presso a poco, è il seguente:

— esercizi alberghieri n. 1747 unità con 41.976 letti;

— rifugi alberghi n. 75 unità con circa 1860 letti.

E merita di essere ricordato ancora una volta che dal 1940 a tutto il 1950 l'industria alberghiera della Regione ha subito gravissimi danni derivanti dal deflusso — e, per qualche anno, dalla cessazione completa — del movimento dei forestieri nonché dalle operazioni di guerra vere e proprie a causa delle conseguenti spogliazioni, distruzioni ecc.

Inoltre non è fuori luogo tenere presente che la ripresa del movimento turistico e la conquista di quei mercati che sono rimasti fino ad oggi quasi inaccessibili — come, ad esempio, quello nord-americano, quello francese, ecc. — sono strettamente condizionate all'adeguamento dell'attrezzatura ricettiva alpina di comodità, modernità e di impianti turistico-sportivi che sono stati già raggiunti in quei Paesi nonché in quegli altri che chiameremo « concorrenti » e che rappresentano un costante, minaccioso pericolo per la vitalità stessa dell'economia turistica regionale.

Conseguentemente la Commissione ha ritenuto indispensabile esaminare se e quali mezzi potessero venire reperiti onde mettere in grado l'amministrazione regionale di affrontare una così grave situazione con maggiori disponibilità finanziarie e nella speranza di contribuire convenientemente alla soluzione di un problema economico così vitale.

Per questi motivi la Commissione ha creduto di accogliere all'unanimità la proposta

avanzata dal consigliere dottor Marcello Caminiti tendente ad aumentare le disponibilità finanziarie per le provvidenze in parola, attraverso la istituzione di quella « imposta di soggiorno e turismo » stabilita ai sensi dell'articolo 64 della Legge costituzionale del 26-2-1894, n. 5.

La proposta che trova la sua legittima giustificazione nella chiara disposizione del citato articolo 64, riceve anche il conforto di un precedente legislativo alquanto simile e rappresentato dalla legge regionale 10-2-1951 n. 8, promulgata dalla Regione siciliana, con la quale, nel procedere alla istituzione di un « fondo di solidarietà alberghiera » è stato costituito, a carico degli esercenti degli alberghi e delle pensioni esistenti in quella Regione, un contributo di « solidarietà alberghiera » stabilito per ogni giornata di presenza di ciascun ospite e calcolato pressapoco in misura analoga a quella dell'imposta prevista dal progetto di legge che la Commissione ha l'onore di presentare.

Il predetto « contributo di solidarietà alberghiera » istituito con la citata legge regionale siciliana, è destinato a coprire sovvenzioni a favore di enti e privati fino al 50% delle spese occorrenti per l'esecuzione di nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi e posti di ristoro, nonché per l'ampiamiento, il rimodernamento, e l'arredamento di quelli già esistenti.

Nel procedere, peraltro, alla formulazione del proprio provvedimento, questa Commissione ha ritenuto di doversi attenere al concetto di « imposta » anziché a quello di « contributo » in quanto, in tal modo, si ottiene una rispondenza univoca con la disposizione dell'articolo 64 dello Statuto.

Eguale modificato risulta il soggetto passivo del tributo che secondo il provvedi-

mento legislativo della Regione siciliana è rappresentato dagli esercenti di alberghi e pensioni sotto il profilo di « contributo » destinato ad un fondo di solidarietà, mentre secondo il progetto di questa Commissione è costituito dal cittadino che prende alloggio in esercizi ricettivi o in alloggi immobiliari della Regione.

In linea di diritto, la differenza è, quindi, sensibile ed è anche dovuta al fatto che mentre la Regione siciliana ha potuto legiferare avvalendosi dell'articolo 36 dello Statuto di quella Regione — articolo che conferisce i più ampi poteri a quell'Assemblea in quanto le consente di provvedere al proprio fabbisogno finanziario a mezzo di tributi deliberati dalla medesima —, la Regione « Trentino - Alto Adige », non disponendo di norme di così ampia portata per quanto concerne il finanziamento delle proprie attività e la conseguente applicazione di tributi, ha dovuto nel caso in specie, fare esclusivo ricorso al più volte menzionato articolo 64 dello Statuto.

In via di fatto peraltro, la detta differenza non presenta rilievo degno di nota. Perché se è vero che, secondo il provvedimento legislativo della Regione siciliana, il tributo dovrebbe essere teoricamente a carico del conduttore di esercizio, mentre secondo il provvedimento della Regione Trentino-Alto Adige, tale tributo dovrebbe essere a carico del turista, è ovvio che anche nel primo caso praticamente, sarà sempre e soltanto il turista quello sul quale graverà la spesa del tributo attraverso un adeguato arrotondamento dell'importo delle prestazioni operato dal conduttore dell'esercizio.

Né l'aumento che si viene a praticare (per la misura massima di lire 30 e per la misura minima di lire 10 al giorno) su ciascun pernottamento attraverso la nuova imposta

deve costituire motivo di allarme quando si pensi che, da una parte, le aliquote attualmente vigenti in materia di imposta di soggiorno sono quelle fissate ancora dal D.L.C.P.S. 31-12-1946, n. 555 e vanno considerate estremamente modeste; dall'altra, come è noto, vengono sistematicamente attuate iniziative di vario genere talvolta confortate da deliberazioni assunte dal Consiglio comunale, regolarmente approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative, con le quali si istituiscono speciali contributi turistici in misura pari al 50% o, addirittura, al 100% dell'imposta di soggiorno attualmente in vigore, sempre a carico dei singoli ospiti.

È necessario infine si tenga presente che, malgrado tali maggiorazioni operate in centri turistici noti, esistenti fuori dell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, il movimento turistico di tali centri, in questi ultimi anni, non solo non ha ricevuto nessuna flessione ma è anche considerevolmente aumentato in dipendenza delle maggiori attività, che sono state rese possibili appunto dalle nuove anche se non sempre legittime, fonti di entrata. Si può quindi tranquillamente pervenire alla conclusione che gli aumenti che verranno ad operarsi sul carico delle imposte di soggiorno dovute dagli ospiti che prenderanno alloggio in località turistiche della Regione, attraverso il provvedimento legislativo in esame, non potranno arrecare preoccupazioni di alcun genere.

Passando poi ad esaminare la portata concreta dell'innovazione sarà opportuno far presente, anzitutto, che con la creazione di un fondo alimentato da una imposta specifica, si è creata, da una parte, la base per un eventuale promulgamento, oltre il periodo di dieci anni previsti dal disegno di legge, dei benefici derivanti dalle provvidenze a favore

dell'industria alberghiera e turistica; e, d'altra parte, si viene praticamente, a raddoppiare la cifra di cui, nel periodo previsto delle dieci annualità, l'Amministrazione regionale potrà disporre per l'erogazione delle provvidenze medesime. E, infatti, calcolando in lire 15 l'importo medio che verrebbe a gravare su ciascun pernottamento effettuato nell'ambito della Regione durante tutto l'anno, e prevedendo prudenzialmente in tre milioni soltanto il numero dei pernottamenti tassabili durante l'anno, il gettito dell'imposta così applicata assicurerebbe al fondo regionale un importo annuo di lire 45.000.000, che, per maggiore prudenza, indicheremo in lire 40.000.000.

Le spese, peraltro, per la riscossione del tributo possono essere considerate minime in quanto la Commissione ha ritenuto che per la riscossione e il versamento dello stesso si debbano seguire la procedura e le norme vigenti per la riscossione e per i versamenti dell'imposta di soggiorno, disciplinata dalla legge nazionale 2 giugno 1939, n. 739, con il vantaggio di poter usufruire dell'intera organizzazione già esistente e della esperienza che è stata acquistata in tale settore, da oltre quaranta anni.

È appena il caso di ricordare, d'altro canto, che, contrariamente a quanto avviene per il riparto dell'imposta di soggiorno applicata e riscossa ai sensi della predetta legge nazionale 2-6-1939, n. 739, il tributo che verrebbe applicato con la presente legge non soffrirebbe delle falciidie rappresentate dal quarto destinato all'Opera Maternità e Infanzia, dalla percentuale destinata al Credito alberghiero, ecc. ecc.

Ed è, quindi, motivo di soddisfazione per la Commissione legislativa poter considerare che ove il Consiglio ritenga di confortare della propria approvazione la proposta con-

tenuta nel nuovo schema predisposto, l'Amministrazione regionale potrebbe aumentare di circa 40.000.000 annui il complesso delle provvidenze destinate al miglioramento dell'industria alberghiera e turistica regionale.

L'istituzione, peraltro, dell'imposta ha suggerito altre modifiche al disegno di legge.

Una fra le più importanti è quella contenuta all'articolo 6 del progetto della Commissione in cui è previsto che il contributo, rateale o una tantum, possa venire concesso anche agli Enti, oltre che ai privati.

A tale decisione la Commissione è pervenuta anzitutto perché è frequente il caso in cui la pubblica amministrazione (ad esempio i Comuni) è proprietaria di esercizi alberghieri, ristoranti, locali tipici, ecc.

In secondo luogo perché essendo esteso, come vedremo in seguito, il campo di applicazione della legge, era opportuno che anche gli Enti pubblici potessero partecipare ai benefici previsti ove fossero realizzatori delle opere indicate nella stessa.

L'inclusione, infine, degli Enti fra i beneficiari delle provvidenze ricavate dal fondo alimentato dalla speciale imposta istituita ai sensi dell'articolo 2 del progetto della Commissione, completa la rispondenza fra l'istituzione della stessa e gli scopi, che si intendono raggiungere.

Passando all'esame del campo di applicazione della legge, va detto, anzitutto, che la Commissione ha condiviso la proposta dell'Assessorato di limitare l'azione al settore della ricostruzione e delle miglione con particolare riguardo agli esercizi danneggiati dagli eventi bellici, escludendo, quindi la costruzione di nuovi alberghi.

Si è, in sostanza, ritenuto utile pensare in questo primo decennio, al consolidamento e al potenziamento degli impianti ricettivi

esistenti, al fine di evitare un dannoso frazionamento delle iniziative da una parte e delle disponibilità finanziarie dall'altra, a tutto danno dell'economia turistica generale.

A questo principio e a tale finalità va riportata l'altra decisione della Commissione di escludere il settore delle case e degli appartamenti ammobiliati dai beneficiari della legge.

È bene, infatti, tener presente, anzitutto, che essendo stata esclusa anche dal disegno di legge dell'Assessorato proponente ogni possibilità di intervento per nuove costruzioni, quella di intervenire per ricostruzioni, migliorie, ecc. nel settore degli appartamenti ammobiliati è sembrata una attività di molto minore interesse e rilievo.

Inoltre, a parte la considerazione che tale settore, specie negli ultimi anni, e in quelli specialmente del periodo bellico, non ha sofferto la grave crisi del settore alberghiero né ha subito le spogliazioni e i danni delle requisizioni militari, vanno tenute presenti le grandi difficoltà cui l'Amministrazione regionale andrebbe incontro ove si dovessero prendere in esame le richieste non sempre organiche delle varie migliaia di affittuari che, nell'intera Regione, ammontano a circa 30.000, nella gamma delle varie categorie e dei diversi adattamenti locali.

È noto, infatti, che, in diversi centri turistici, l'attività di affittacamere o affitta appartamenti è, in moltissimi casi, realizzata — durante le stagioni estive — con il sacrificio dei rispettivi proprietari che lasciano libero in parte o in tutto l'appartamento, ritirandosi nella rimanenza presso familiari o addirittura nel solaio, nel fienile, in cantina; ed è, quindi da considerarsi più come un ripiego che produce una entrata regionale, che come una attività economico-turistica vera e propria.

Esistono peraltro, ville e appartamenti destinati esclusivamente al forestiero, che vengono affittati durante i periodi stagionali e che rimangono chiusi inutilizzabili per le restanti parti dell'anno.

Ma anche per questo settore la Commissione ha ritenuto non opportuna l'estensione dei benefici previsti dalla legge, sia perché, trattandosi — come si è detto — di ricostruzioni o di migliorie, scarso e sterile sarebbe stato il campo di azione vero e proprio; sia perché il detto settore non risulta abbia subito danni sensibili dalla crisi turistica, sia infine, perché, negli ultimi anni, i vantaggi della graduale ripresa turistica si sono appalesati molto più evidenti e cospicui proprio nei confronti degli affittuari di ville e appartamenti ammobiliati, che essendo privi di ogni spesa di gestione, hanno affittato annualmente — nella maggioranza — con canoni considerevoli e sempre in continua ascesa.

Per converso la Commissione ha ritenuto di includere la costruzione di impianti turistico-sportivi di particolare interesse fra le opere che, costruite da privati o da Enti, possano ottenere il contributo, rateale o una tantum, previsto dalla legge in oggetto.

A tale decisione la Commissione è stata indotta anzitutto dalla opportunità di rendere possibile un maggior sviluppo di tali impianti data la gravissima situazione che si è determinata negli ultimi anni con il sorgere di nuovi, moderni e numerosi impianti del genere, nei vicini Paesi (Svizzera ed Austria), che sono i principali concorrenti, nel settore turistico, della nostra Regione. È stato considerato il fatto che le provvidenze previste dalla legge regionale n. 12 del 24 settembre 1951, se consentono alle Amministrazioni turistiche di realizzare programmi concernenti manifestazioni e attività pubblicitarie hanno

presentato alcune difficoltà in diversi casi per quel che concerne, invece, la realizzazione di opere pubbliche e di impianti turistico-sportivi. E infatti, la possibilità di un contributo della Regione non riesce a risolvere da sola il problema dell'intero finanziamento dell'opera; per cui spesso, malgrado la possibilità del contributo, l'amministrazione turistica non può avvalersene perché mancano i mezzi necessari a fronteggiare il resto della spesa.

Concedendo, invece, ai detti Enti di poter eseguire gli impianti in parola attingendo alle provvidenze previste alla presente legge, si eliminano le difficoltà sopra prospettate, e si rendono tali provvidenze legislative operanti su un piano più vasto di largo interesse pubblico. Va peraltro notato, che tali possibilità finiranno per essere concentrate nei centri turistici o in quelli per i quali si ritiene opportuno intraprendere un'opera di valorizzazione turistica; e questo giustifica anche l'innovazione rappresentata dal fatto che per tali impianti non si tratterà soltanto di ricostruire o migliorare, ma di eseguire ex novo.

Inoltre la Commissione, tenuto conto che, giusta l'articolo 6 del R. D. L. 12 agosto 1937 del seguente tenore: « i mutui non possono superare complessivamente il 50% del costo della nuova costruzione, in esso compreso quello dell'area, della trasformazione e dell'ampliamento, più il 25% del costo dell'arredamento », l'importo del mutuo si aggira normalmente solo sul 50% della spesa effettiva, ha creduto di dover prendere in considerazione la richiesta prospettata dai rappresentanti dell'industria alberghiera e tendenti ad un aumento del contributo regionale. Essi hanno fatto presente che moltissimi albergatori, data la situazione finanziaria nella quale attualmente si trovano, non saranno in grado di sostenere il fortissimo peso degli in-

teressi e dell'ammortamento del totale capitale necessario per gli investimenti, perché, come sopra esposto, il rateale contributo del 5% praticamente si ridurrebbe al solo 2,50% della complessiva spesa. La Commissione propone perciò che il contributo rateale possa essere aumentato fino ad un limite massimo dell'8% e quello « una tantum » conseguentemente dal limite massimo del 20% al 30%.

Infine, per quanto concerne la data di decorrenza della concessione dei contributi in questione, la Commissione non ha ritenuto di poter accettare la formula proposta dall'Assessorato competente, sia perché la stessa prevedeva possibilità di deroghe che sono, in tale materia, sempre sconsigliabili; sia perché si è ritenuto doveroso tener conto che la presente legge promossa fin dall'autunno del 1949 ha indotto molti conduttori di esercizi alberghieri ad intraprendere lavori di miglioria, assumendo mutui molto onerosi, nella fiducia che la legge venisse emanata al più presto.

La Commissione ha, quindi, ritenuto opportuno ed equo che i contributi in parola vengano concessi sui mutui accesi a partire dal 1 gennaio 1950.

D'altro canto, è stata inclusa, ex novo, la disposizione con cui viene precisato che le provvidenze contenute nel provvedimento di legge in esame non possono trovare applicazione per quei lavori che siano stati eseguiti con il contributo dello Stato nonché per quegli impianti turistici-sportivi per i quali la Regione abbia già erogato contributi ai sensi della legge regionale n. 12.

Sull'argomento sono state prospettate anche altre tesi come quella che faceva presente che il caso in cui i contributi liquidati dallo Stato fossero stati molto inferiori a quelli che la Regione viene oggi a disporre, con questo provvedimento.

*Ed era stato suggerito, sempre in sede di Commissione, l'opportunità che venissero inserite norme atte a colmare le eventuali disparità di trattamento.*

*Dopo ampio esame, peraltro, dell'intera questione, la Commissione ha ritenuto di non accedere alle richieste avanzate nel senso di cui sopra, onde evitare da una parte, un eccessivo appesantimento dello strumento legislativo e dall'altra parte al fine di non promuovere ulteriori sminuzzamenti della massa finanziaria messa a disposizione dell'amministrazione regionale per gli interventi riguardanti opere ancora da eseguirsi.*

*Al principio di larghezza adottato nei confronti degli aventi diritto con la decorrenza posta a partire dal 1 gennaio 1950 fa riscontro, per converso, un più ampio rigore lì dove è stato esaminato il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del disegno di legge (articolo 16, secondo comma del progetto della Commissione) in cui si prevede l'azione della Giunta regionale in caso di inadempienza al vincolo disposto dal primo comma dello stesso articolo.*

*Il disegno di legge proposto dal competente Assessorato, infatti, non solo consentiva che la restituzione del contributo erogato potesse avvenire anche parzialmente, ma ammetteva che, in via discrezionale, la Giunta regionale potesse anche non pretendere tale restituzione. La dizione, infatti, « potrà pretendere » rendeva possibile tale evenienza.*

*La Commissione invece è stata tutta dell'avviso che, in caso di inadempienza, la restituzione del contributo erogato debba essere tassativa e totale modificando, in tal senso la relativa dizione.*

*Questa la fisionomia e l'impronta data al progetto proposto dalla Commissione.*

*Altri ritocchi nel testo del disegno sono*

*stati fatti sia per ragioni di tecnica legislativa, come quelli apportati ai punti uno, due e tre dell'articolo 1 del disegno stesso, sia per ragioni funzionali come quelle apportate agli articoli 3 e 6 del disegno di legge e con i quali è stato disposto che le domande per la concessione dei contributi nonché per la concessione dei mutui (rateali e una tantum), dovranno essere presentate tramite gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio. Altrettanto dicasi per quanto concerne l'attività in istruttoria che è stata egualmente demandata a tali Enti.*

*Le aggiunte e modifiche di cui sopra sono state operate dalla Commissione tenendo presente che, allo stato attuale della legislazione regionale, gli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano, sono le Amministrazioni principali e più attrezzate che possono collaborare con l'Assessorato regionale al turismo e coadiuvarlo sia al fine di impedire nuove e maggiori spese per impianti di altri uffici, assunzioni di personale, ecc. presso lo stesso Assessorato, sia anche, ed in modo particolare, perché dispongono di un'adeguata specifica avendo assolto, anche in precedenza, compiti analoghi a quelli previsti dalla presente legge, allorché sono state attuate le provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica nazionale, disposte dalle leggi dello Stato.*

*Concludendo la Commissione ritiene di aver lavorato con particolare impegno proprio allo scopo di creare uno strumento legislativo efficace e utile nel tempo, specialmente dopo l'esperienza fatta in sede di applicazione delle precedenti leggi destinate a questo difficile e delicato settore del turismo. Esso ha sopra tutto, mirato a favorire la ripresa economica dell'industria alberghiera regionale che merita, in questa occasione, un particolare fervido*

*riconoscimento sia per la passione che è stata dimostrata dai singoli interessati specie con l'investimento di tutte le loro risorse nel miglioramento dei rispettivi impianti, sia con l'aver coraggiosamente affrontato e superato situazioni difficili e, talvolta, estremamente delicate.*

*La Commissione auspica che il Consiglio e gli Organi competenti della Regione vogliano esaminare il presente progetto con quello stesso spirito che ha animato il lungo e complesso lavoro della stessa: quello cioè di poter fare cosa veramente utile nell'interesse di una delle principali branche economiche della Regione, rappresentata appunto dall'industria turistica.*

Schema di progetto di legge regionale  
Provvedimenti a favore dell'industria alberghiera e turistica regionale - Progetto proposto dalla Commissione legislativa per l'industria, il commercio e il turismo.

#### Articolo 1

*Al fine di promuovere la ricostituzione ed il miglioramento del patrimonio alberghiero nonché la costruzione e l'ampliamento di impianti turistico-sportivi, nell'ambito della Regione, è istituito un apposito fondo destinato ad agevolare le iniziative di cui ai successivi articoli.*

#### Articolo 2

*Il fondo di cui al precedente articolo 1 è alimentato a mezzo di una imposta di soggiorno e turismo, stabilita ai sensi dell'articolo 64 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.*

*L'imposta è dovuta da chiunque prenda alloggio in via temporanea in alberghi, pensioni, locande, e rifugi-alberghi, nonché in camere, ville e appartamenti ammobiliati sia*

*nelle località della Regione dichiarate stazioni di Cura, Soggiorno e Turismo, che in quelle altre località chiamate, o comunque di interesse turistico, non riconosciute ai sensi del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 765, comprese nell'elenco stabilito ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739.*

#### Articolo 3

*L'imposta di cui al precedente articolo 2 è fissata per ogni giornata di presenza e per ciascun ospite nelle seguenti misure:*

- *Alberghi di lusso e di I<sup>a</sup> categoria lire 30;*
- *Alberghi di II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> categoria, pensioni di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> categoria lire 20;*
- *Alberghi di IV<sup>a</sup> categoria, pensioni di III<sup>a</sup> categoria, locande e rifugi-alberghi lire 10.*

*Per gli ospiti che prendono alloggio in camere, ville e appartamenti ammobiliati, l'imposta è dovuta per tutta la durata del soggiorno, purché non superi i 120 giorni, a decorrere da quello dell'arrivo, nella misura fissa individuale di lire 500, per gli alloggi classificati di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> categoria, e di lire 300 per gli alloggi classificati di III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> categoria.*

*I gestori degli alberghi, delle pensioni, delle locande e dei rifugi-alberghi nonché gli affittuari di camere, ville e appartamenti ammobiliati, sono tenuti a riscuotere gli importi di cui sopra e ad effettuare i relativi versamenti con le modalità previste dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 per la riscossione dell'imposta di soggiorno. Tali versamenti saranno fatti ad Istituti di credito esistenti nella Regione, e designati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.*

#### Articolo 4

*Gli Enti provinciali per il turismo devono eseguire verifiche al fine di accertare la regolarità delle operazioni relative alla applicazione e riscossione dell'imposta.*

#### Articolo 5

*Al fondo di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la Regione contribuisce con la spesa di lire 400.000.000, a carico della parte straordinaria del Bilancio regionale.*

#### Articolo 6

*A chiunque — privato o Ente pubblico — intenda, entro il territorio della Regione Trentino-Alto Adige, riparare, ricostruire, ampliare, migliorare, arredare, ricostruire e arredare, alberghi, pensioni, locande, rifugi-alberghi, locali tipici adibiti ad uso ristorante, esclusa ogni nuova costruzione, oppure eseguire nuovi impianti turistico-sportivi di particolare interesse, o migliorare ed ampliare quelli già esistenti, potrà essere accordato a carico del predetto fondo, e in via alternativa:*

*a) un contributo rateale per la durata di dieci anni in ragione del 5 all' 8% dell'importo originario dei mutui concessi dalla Sezione Autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca Nazionale del Lavoro, o con le stesse norme e le modalità di cui alla vigente legislazione dello Stato, da altri Istituti di credito aventi sede, filiali o succursali nella Regione.*

*b) Un contributo « una tantum » dal 20 al 30% a fondo perduto sul complessivo ammontare della spesa occorrente.*

#### Articolo 7

*Per gli esercizi alberghieri e gli impianti che abbiano fruito di contributi dello Stato o della Regione, le provvidenze di cui al precedente articolo 5 non possono trovare applicazione limitatamente ai lavori, eseguiti o da eseguire per i quali sia stato erogato o disposto il contributo statale o regionale.*

#### Articolo 8

*I contributi di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 6 saranno versati direttamente per tutto il periodo di ammortamento del mutuo — con il limite massimo di anni dieci — anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo stesso.*

*In quest'ultimo caso il contributo verrà corrisposto limitatamente alla parte di mutuo rimasta scoperta e ne verrà disposta la cessazione nel caso che l'Istituto mutante arrivi alla completa copertura del proprio credito.*

*I contributi di cui sopra saranno concessi sui mutui accesi a partire dal 1° gennaio 1950.*

#### Articolo 9

*Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate, tramite gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, agli Istituti di Credito di cui al punto a) dell'articolo 6, entro e non oltre mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo.*

*Esse dovranno essere corredate dei documenti prescritti dalla vigente legislazione dello Stato sul credito alberghiero.*

#### Articolo 10

*Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare speciale convenzione*

con la Sezione Autonoma per l'Esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca Nazionale del Lavoro con sede in Roma, e con gli altri Istituti mutuanti, atta a regolare la concessione dei mutui, le modalità e le norme ad essa attinenti.

#### Articolo 11

Spetta all'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo la vigilanza in corpo d'opera e l'accertamento, tramite gli Uffici tecnici provinciali, della regolare esecuzione a lavori ultimati, ai fini della rispondenza degli stessi con i progetti e preventivi presentati.

#### Articolo 12

Le domande per la concessione del contributo di cui al punto b) dell'articolo 6, dovranno essere presentate entro e non oltre mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo.

Tali domande saranno indirizzate all'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo, tramite gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, che ne cureranno l'istruttoria.

Esse dovranno essere corredate:

- del progetto esecutivo ed, eventualmente, del progetto dell'arredamento;
- del preventivo particolareggiato del costo di tutte le opere;
- del piano finanziario.

#### Articolo 13

L'assegnazione di contributi di cui all'articolo 6 e la determinazione dell'ammontare degli stessi è deliberata dalla Giunta regio-

nale che decide su parere motivato del Comitato regionale per il turismo.

L'erogazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e turismo.

#### Articolo 14

Per la determinazione dell'ordine di precedenza, nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 6, sarà tenuto conto della maggior deficienza alberghiera in relazione alle possibilità di sviluppo turistico delle singole località, con speciale riguardo alle opere di miglioramento o di ampliamento degli impianti igienico-sanitari.

Sarà data la precedenza alle domande di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti o delle attrezzature per cause di guerra o per altre cause di forza maggiore o non hanno avuta la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

#### Articolo 15

Il contributo di cui all'articolo 6, punto b), potrà essere accordato fino ad un massimo del 20% della spesa totale effettiva incontrata ed accertata per l'esecuzione dell'opera.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio e turismo, liquiderà il contributo in unica soluzione, ad opera ultimata, previo accertamento dell'esecuzione dell'opera.

#### Articolo 16

Le opere e le attrezzature ammesse al contributo regionale di cui alla presente legge, non potranno essere destinate ad uso diverso da quello turistico - alberghiero per anni dieci dalla data del decreto di erogazione del contributo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

*In caso di inadempienza la Giunta regionale disporrà la restituzione di tutto il contributo erogato.*

#### Articolo 17

*Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio 1951, con il fondo di lire 40.000.000 di cui al capitolo 168 del Bilancio dello stesso esercizio e trasferito, con il terzo provvedimento di variazione al bilancio, in apposito capitolo n. 168 bis; successivamente sarà provveduto come segue:*

a carico dell'esercizio	1952	L. 60.000.000
» » »	1953	» 30.000.000
» » »	1954	» 30.000.000
» » »	1955	» 30.000.000
» » »	1956	» 30.000.000
» » »	1957	» 30.000.000
» » »	1958	» 30.000.000
» » »	1959	» 30.000.000
» » »	1960	» 30.000.000
» » »	1961	» 30.000.000
» » »	1962	» 30.000.000

*Gli stanziamenti annuali, compreso quello al detto capitolo 168 bis, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari.*

#### Articolo 18

*L'inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, comporta l'applicazione a carico dei gestori degli esercizi alberghieri, (alberghi, pensioni, locande e rifugi - alberghi) e degli affittuari di camere, ville ed appartamenti ammobiliati, delle sanzioni previste in materia di imposta di soggiorno dalla legge nazionale 2 giugno 1939, n. 739.*

#### Articolo 19

*Ai fini della presente legge sono considerati rifugi-alberghi quegli esercizi isolati di alta montagna che per la località in cui sorgono, per la qualità delle rifiniture, il tipo dell'arredamento, l'esistenza di impianti di riscaldamento, energia elettrica e servizi igienici, rivestono carattere di albergo, malgrado non siano forniti di licenza di P. S.*

*La determinazione di appartenenza a tale categoria, sempre ai fini della presente legge, sarà fatta con provvedimento dell'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo su proposta degli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.*

#### Articolo 20

*La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

#### Articolo 21

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».*

PRESIDENTE: Prima di procedere alla discussione generale vorrei fare l'appello nominale.

Processo verbale della seduta del 17 marzo.

Vi sono osservazioni al verbale? Il verbale si ritiene approvato.

È aperta la discussione generale sulle relazioni della Giunta e della Commissione legislativa per il turismo.

La parola all'Assessore.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Ho esaminato attentamente in seduta di Giunta con i colleghi le proposte presentate dalla Commissione legislativa, che rinnova le proposte del progetto di legge depositate dall'Assessorato, introducendo il concetto di alimentare i fondi a disposizione da parte del bilancio regionale, con l'attivazione di quanto dispone l'articolo 64 dello Statuto, e cioè con la creazione di un'imposta di soggiorno e turismo nel Trentino - Alto Adige. Accettata la documentata necessità di urgenza di interventi in questo settore, con mezzi più cospicui di quanto le nostre modeste disponibilità di bilancio consentano, e quindi perfettamente d'accordo con l'urgenza esposta anche dalla Commissione legislativa, abbiamo attentamente valutata la situazione di fatto attuale, come sempre dobbiamo fare quando discutiamo una pubblica imposizione, e, valutato quello che in campo nazionale forse fra breve tempo potrà verificarsi, è opportuno che ricapitoliamo e seguiamo esattamente quale è la situazione di fatto oggi in materia di imposte di soggiorno, cura e turismo. Attualmente l'imposta di cura, soggiorno e turismo è divisa in varie aliquote corrispondenti alle singole categorie di alberghi e pensioni. Categoria « A » aliquota di 60 lire per persona; « B », riferibile ad alberghi di prima categoria, 50 lire per persona; categoria « C » alberghi di II categoria e pensioni di I categoria, 40 lire; « D » riflettente alberghi di terza e pensioni di seconda categoria, 25 lire; « E » per alberghi di IV e pensioni di III categoria, lire 10; per locande in genere raggruppate nella categoria uguale, lire 5 per persona. Altro settore: ville ed appartamenti classificati di IV categoria abbiamo l'incidenza seguente: 1200 per persona e per la durata media di giorni 120, quindi periodo estivo od

invernale, per la prima categoria, 800 lire per la seconda categoria, 300 lire per la terza categoria, 100 lire per la quarta. Questa signori è l'attuale incidenza dell'imposta di soggiorno e turismo che vige in tutta la Repubblica. Questo introito in base a questa incidenza viene così suddiviso: 25%, (dedotto l'aggio che è del 14%), va all'Opera Maternità ed Infanzia, il 25% ai bilanci delle aziende autonome, il 4,50% agli Enti provinciali del turismo, l'11,25% al fondo di garanzia della sezione credito alberghiero della Banca Nazionale del Lavoro. Questa è la chiave dell'assegnazione dell'attuale gettito dell'imposta di soggiorno, cura e turismo, che nel 1951 ha dato per la Provincia di Trento un introito lordo di 21 milioni 613.913 lire, per Bolzano 26 milioni 920.416; entrata quindi globale di lire 48.534.329 nell'anno 1951.

CAMINITI (P.S.I.): Complessiva ?

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Complessiva. In sede nazionale sono avviati due procedimenti, uno di iniziativa parlamentare del gruppo amici del turismo, un'altra come iniziativa del Commissario del turismo tendenti ambedue, sotto proposte formalmente per certi aspetti differenti, ad adeguare l'aliquota dell'imposta soggiorno, cura e turismo a posizioni più aggiornate. Qui riprendo le trattative della prima aliquota proposta con provvedimento nazionale, che dovremo applicare anche noi appena esce, che per alberghi di lusso passa da 60 lire per persona a 120; praticamente tutto è raddoppiato, da 50 a 120, da 40 a 80, da 25 a 60, da 10 a 40, da 5 a 20; cioè le categorie che maggiormente a noi interessano, la terza e la quarta, non solo avrebbero maggiorato del 50%, ma molto di più, perché la terza

categoria passerebbe da 25 a 60 lire per presenza, la quarta passerebbe da 10 a 40 lire. Questo nel progetto ancora in discussione e sotto esame in sede nazionale. Naturalmente avverto che di questo la Giunta tiene conto in quanto, approvato in sede nazionale, sarà immediatamente applicato anche qui. Non è possibile, in questo momento, stabilire se questo maggior ricavo potrà essere stabilito con la chiave precedentemente assegnata o se prevarrà il concetto del Commissariato del turismo di dotare di una chiave differente dalla quale sarebbe esclusa l'Opera Maternità Infanzia, lasciando invece inclusi i beneficiari delle Aziende Autonome, fondo di garanzia per il credito alberghiero ed Enti provinciali per il turismo. Questa la situazione che possiamo ipotizzare, documentata in sede nazionale, situazione della quale ritengo che il Consiglio debba tener conto per poter valutare le proposte della Commissione, la quale si concreta in questi termini, come dettagliatamente spiegato dal relatore. Tenuto conto degli alberghi di lusso, alle 60 lire aggiungiamo una imposta regionale di 30 lire, quindi portiamo a 90 lire; categoria I, cioè alberghi di prima categoria da 50 più 30; II e III categoria 40 più 20; gruppo D e E aumentiamo di 10 lire; per appartamenti e ville di prima e seconda categoria, aumentiamo di 500, III e IV categoria aumentiamo di 300. In questa situazione, se nell'annata dovesse uscire il provvedimento legislativo nazionale, verremmo ad avere questa situazione: Imposta soggiorno per ogni presenza in alberghi di lusso nella Regione, 150 lire la notte; così per alberghi di lusso e I categoria; per gli alberghi di II categoria 100 lire la notte, III categoria 80 lire la notte; IV categoria 50 lire; locande in genere 30 lire la notte; ville e appartamenti di prima categoria 2.400 lire per letto,

II categoria 1.600 lire; III categoria 800 lire, IV categoria 400 lire. Esempio: una famiglia di 5 persone, per un periodo di 120 giorni in una villa-appartamento di I categoria, verrebbe a pagare un'imposta di soggiorno e turismo di 14.500 per stagione; II e III categoria lire 10.500; IV categoria lire 5.500. Questa la situazione in cifre che, comunque, ha anche da subire qualche modificazione non appena il progetto di legge venisse varato. Ma in questo momento è giusto che da parte nostra se ne tenga il debito conto. Da parte dell'Associazione Albergatori di Trento è stata tenuta una riunione apposita, al termine della quale fu inviata all'Assessore al turismo ed all'Ente provinciale del turismo di Trento una comunicazione in cui si prega di non voler, almeno per intanto, adottare il provvedimento di questa imposizione regionale; gli albergatori della Provincia di Bolzano, pur proponendo una modifica ed una diminuzione dell'aliquota, in questo momento sarebbero favorevoli, almeno dalla comunicazione qui depositata ufficialmente; gli albergatori, però, fanno questo ragionamento: Noi abbiamo già stabilito i nostri prezzi di pensione nel complesso; uscendo adesso, per questa annata, con una nuova imposizione, noi che già abbiamo fatto delle cifre molto ridotte, parlo specialmente degli alberghi di terza e quarta categoria, ci troviamo in difficoltà; se mai sarebbe da discutere la questione con un certo anticipo e parlare dell'introduzione nell'annata 1953, per poter conoscere questo aggravio prima che noi si concludano le cifre e gli accordi per la stagione, accordi che abbiamo già in maggior parte concluso. Terza considerazione: tenuto conto che già nello stanziamento previsto dal piano in calce al progetto di legge per questa annata, abbiamo a disposizione immediatamente, per il 1953,

100 milioni, dati dai 60 milioni già caricati nel bilancio 1952 approvato e dai 40 milioni che abbiamo con nota di variazione recuperati sul 1951, praticamente abbiamo a disposizione per le finalità che la legge si propone 100 milioni. Per queste ragioni, a parte poi naturalmente un'altra questione di carattere generale, già ripetuta ed accettata dal Consiglio, di procedere con estrema cautela nell'introduzione di nuovi gravami regionali, la Giunta sarebbe addivenuta a questa conclusione: di pregare la Commissione di voler procrastinare l'adozione di questo provvedimento.

Durante la discussione degli articoli riasamineremo queste interessantissime proposte fatte dalla Commissione legislativa, non appena avremo cognizione precisa di quanto in sede nazionale sarà stato determinato. Per queste ragioni, a nome della Giunta, ringraziando vivamente per la collaborazione sincera e competente data dalla Commissione legislativa a questo importante progetto di legge tanto atteso da parte dell'industria alberghiera, ed accettando il suggerimento di attentamente studiare l'ulteriore incremento del fondo, eventualmente con l'introdurre a suo tempo questa imposta regionale, prego di voler accettare i concetti esposti dalla Giunta regionale e per intanto sospendere la istituzione di un'imposta regionale di cura soggiorno e turismo.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei fare alcune precisazioni di stretta natura tecnica su quanto concerne gli aumenti dell'imposta di soggiorno e le giuste preoccupazioni che possono arrecare in questa Assemblea, tenendo presente quanto opportunamente ha detto l'Assessore regionale. È vero che esistono due proposte di aumento dell'imposta di soggiorno che, come

è stato detto, rimase alle aliquote fissate nel 1947, sono, una di origine parlamentare, presentata dal Presidente dell'Ente provinciale turismo di Catanzaro, attraverso la quale si intende ottenere — sic et simpliciter — l'aumento dell'imposta portandola al 100% dell'imposta attuale. Questa proposta, siccome non importa alcuna variazione al congegno esistente dell'imposta, passerà all'esame della Commissione in sede deliberante, e probabilmente arriverà in porto entro il giugno perché possa essere resa operante durante la stagione estiva. Esiste peraltro un progetto legislativo di riforma di tutta la materia, nel quale è prevista anche l'esclusione di  $\frac{1}{4}$  dell'imposta di soggiorno oggi devoluto a favore dell'ONMI, nonché un'impostazione diversa di quella pesantissima imposta che cade sotto il titolo di aggio di esazione e che ammonta al 14%, al fine di rendere più aderente lo spirito e la lettera della primitiva legge che doveva servire unicamente per migliorare le condizioni del luogo ove essa veniva percetta. Però questo progetto, che importa un complesso di innovazioni e soprattutto delle preoccupazioni per il Tesoro che dovrà fronteggiare con altri mezzi e spese, che oggi vengono fatti attraverso questa imposta — vedi il caso specifico dell'ONMI — è già da due anni all'esame della Commissione del tesoro e delle finanze e non ci sono ragioni per ritenere che possa aver vita molto presto. Comunque è opportuno ritenere che entro il giugno probabilmente avremo il raddoppiamento dell'imposta di soggiorno, ma quello che va tenuto presente in questa circostanza, e che non è stato detto, è il fatto che se l'imposta di soggiorno viene aumentata non significa che necessariamente nelle stazioni di cura soggiorno e turismo si debba pagare il doppio dell'imposta di soggiorno che oggi si

applica. L'articolo 3 della legge del 1938 attribuisce ai sindaci la facoltà di classificare ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno i singoli alberghi, e quindi avviene in pratica questo. I sindaci, d'intesa con gli organismi locali e con gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, attribuiscono quelle classifiche che sono ritenute non lesive agli interessi del turismo locale. Infatti a Bolzano noi abbiamo tutti gli alberghi di prima categoria nei quali non si paga un'imposta di 60 lire, ma di 40; lo stesso avviene a Trento, e lo stesso avviene anche in altre località turistiche dove appunto, per non danneggiare eccessivamente o ritenendo di non dover danneggiare eccessivamente il movimento turistico, si fa attraverso la scappatoia dell'articolo 3, un'applicazione di un'imposta tale che non danneggi. Ecco dunque che con questa impostazione le preoccupazioni che possono giustamente sorgere fanno pensare che con la nuova legge si deve necessariamente operare un raddoppiamento matematico del costo dell'imposta di soggiorno attuale. Queste preoccupazioni, quando si tiene presente l'applicazione dell'articolo 3, non possono essere accessive. Per quanto riguarda poi la questione dell'imposta a carico delle camere e degli appartamenti ammobiliati, va notato che la Commissione di per sè aveva considerato l'opportunità di dimezzare l'importo previsto nel progetto di legge, ed aveva inoltre esaminata la possibilità, che sarebbe scaturita in sede di discussione, di limitare nel numero l'applicazione dell'imposta a carico di famiglie che abitano presso camere ed appartamenti ammobiliati, nel senso che si poteva includere la clausola in cui si disponeva che questa imposta, intanto dimezzata nei confronti di quello che era stato scritto nel progetto, venisse applicata limitatamente a due o 5 per-

sone, in modo che la cifra, che ha preoccupato di tanto la collega Lorenzi, 14 mila lire per il periodo stagionale, non verrebbe senza altro raggiunta. Questo ho voluto dire. Per quanto concerne poi la proposta della Giunta non sono solo a decidere perché sono soltanto il relatore. La proposta è rivolta a tutti i Commissari e sentiremo che cosa la Commissione penserà in tutto il suo complesso. In via pregiudiziale mi permetterei chiedere questo: ammesso che si addivenga ad accettare le proposte di procrastinazione del provvedimento che può essere obiettivamente esaminato da tutti quanti senza pregiudizio, desidererei conoscere con dichiarazioni più esplicite e impegnative in che misura potrà essere l'aumento delle quote di cui l'Assessore ha fatto cenno, sia con l'utilizzo di avanzo di bilancio che con l'impostazione di nuove somme negli esercizi successivi. Perché, se questo aumento fosse di misura considerevole, la proposta verrebbe esaminata sotto un certo aspetto; se questa misura non fosse tale, la proposta verrebbe considerata sotto un altro aspetto. Infine bisogna credere che gli aumenti non vengono a incidere sulla materia turistica. Se l'Assessore potesse darci qualche chiarimento in materia, credo che farebbe cosa utile a tutti.

PRESIDENTE: Chi prende la parola?  
L'Assessore?

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): No, aspetto.

AMONN (S.V.P.): Come i Consiglieri hanno rilevato dall'esauriente relazione del dottor Caminiti, lo scopo delle modificazioni della Commissione era appunto questo: di poter, almeno fino ad un certo limite, soddisfare alle assolute esigenze dell'industria al-

berghiera; perché questo risulta anche dalle cifre della relazione dell'Assessore. I danni durante la guerra sono stati enormi e poco è stato fatto negli anni del dopoguerra, o per mancanza di mezzi, o per il fatto che i provvedimenti finanziari che avrebbero potuto dare all'industria alberghiera delle somme sufficienti per modernizzare tutto quello che da molti anni non lo è stato più o è stato lasciato in situazione che oggi non è più adeguata, non sono avvenuti, e quindi si doveva provvedere a modernizzare questa industria e gli alberghi che da anni sono molto indietro nei confronti di tanti altri e nei confronti della situazione che esiste in molti altri paesi concorrenti. Quindi la necessità c'è. Lo stesso Assessore nella sua relazione ha accennato al fatto che i mezzi a disposizione con la legge presentata dall'Assessorato sono molto modesti ed insufficienti; la Commissione era preoccupata da questo fatto. È stato prospettato anche agli stessi albergatori, specialmente della provincia di Bolzano, che i mezzi sono assolutamente insufficienti e non possono soddisfare una buona parte delle richieste presentate; in seconda linea perché quella messa a disposizione del 50% rateale in 10 anni, messa a disposizione solo per la metà della spesa effettiva, equivale al 2,50% all'anno, e quindi molti albergatori non saranno più in grado di usufruire e di utilizzare di questa legge, e moltissimi saranno quelli che avranno maggior bisogno di migliorare la loro situazione. Questo ci è stato fatto presente da moltissimi albergatori e dalla stessa Associazione albergatori, i quali hanno detto che i mezzi sono insufficienti, e che il 5% non basta, perché moltissimi albergatori non saranno in grado di poter far uso di questa legge per motivi dei quali parla anche la relazione. Così si è discussa la proposta di aumentare, e non ab-

biamo visto la possibilità di aumentare senz'altro la cifra messa a disposizione della Giunta, perché non ne siamo autorizzati e proprio non abbiamo visto la possibilità di farlo. Allora al relatore è venuta l'idea, e rispettivamente l'ha fatta presente alla Commissione, che la stessa situazione si verificava in Sicilia, e là hanno appunto trovato questa soluzione: introdurre quel contributo di solidarietà, cioè noi non possiamo fare perché non abbiamo la possibilità, in base allo Statuto.

Però abbiamo pensato che lo Statuto ci dà la possibilità di introdurre una tassa di soggiorno e che questa sarebbe il mezzo adatto per mettere a disposizione degli albergatori una cifra considerevole che effettivamente possa essere sufficiente per soddisfare almeno alle più importanti necessità in questo campo. È stato calcolato che in base al contributo di questa tassa di soggiorno, calcolata ad una media di lire 15, si arriverebbe senz'altro, anche facendo un diffalco per non pagamenti, ai 40 milioni all'anno. Aggiungendo questi 40 milioni ai trenta milioni, si arriverebbe ai 70 milioni, in modo che si potrebbe soddisfare alle più necessarie esigenze; avremmo potuto anche soddisfare gli albergatori nel senso di poter aumentare fino al 5 o l'8% il contributo. Questa era l'idea della Commissione. Perché la Commissione si è detta che se i mezzi sono insufficienti naturalmente si farà pochissimo, in questo campo, se vogliamo effettivamente incrementare l'industria alberghiera. E questa è una assoluta necessità, data la grande concorrenza a destra e a sinistra: si devono mettere a disposizione dei fondi che sono necessari per accontentare almeno la maggior parte o una buona parte delle richieste. Questa era l'idea della Commissione, come ha detto il dottor Caminiti. Io che sono membro della Com-

missione chiedo che gli altri membri possano discutere e prendere una decisione: abbiamo sentito dall'Assessore una controproposta; l'Assessore vorrebbe mettere a disposizione ogni anno — se ho capito bene — altri 20 milioni, in aggiunta a quelli già previsti da questa legge.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): No.

AMONN (S.V.P.): Qui si capisce molto male. Io ho capito che lei avrebbe proposto di aumentare di 20 milioni ogni anno il contributo per gli alberghi, trovando stanziamenti fra i residui; rispettivamente, per i prossimi anni, gli stanziamenti verranno fatti in occasione del bilancio. Non è esatto questo?

SALVETTI (P.S.I.): Non ha detto 20.

CAMINITI (P.S.I.): È stato detto in separata sede.

SALVETTI (P.S.I.): Ufficialmente non ha parlato di 20.

AMONN (S.V.P.): Allora questa proposta non è stata fatta! Se fosse questa, si sarebbe senz'altro potuto prenderla in considerazione. Ma se non è stata fatta, dico senz'altro che noi dobbiamo, se vogliamo fare qualche cosa di utile per questa industria, mettere a disposizione delle somme sufficienti per poter effettivamente rimodernizzare tutto quello che da moltissimi anni non lo è stato. Il relatore, anche in altre occasioni, ha accennato al fatto che noi siamo molto indietro nei confronti degli altri, e quindi siamo in dovere di fare in questo campo tutto quello che è possibile. Altra possibilità non c'è. Abbiamo visto soltanto quella; a me personalmente

piacerebbe non lasciar cadere questa possibilità, perché le preoccupazioni espresse dall'Assessore io le condivido soltanto fino a un certo punto. Come ha detto il dottor Caminiti non è detto che tutti questi aumenti siano pienamente attuati, e d'altra parte questo contributo si potrebbe eventualmente un po' ridurre e abbiamo anche parlato di questo; sarebbe totalmente a disposizione dell'industria alberghiera cui darebbe certamente un grande vantaggio. Dunque, o si trovano altri mezzi per poter soddisfare le esigenze dell'industria, oppure credo che sarebbe un peccato lasciar cadere un'idea che, per me, è certamente buona e utile.

PARIS (P.S.U.): In Commissione ho approvato questa proposta d'istituire un'imposta regionale per l'incremento di questo fondo. Oggi su per giù rimango di questo parere. Caminiti non ridere, perché altrimenti ti dico qualche cosa che ha detto a me Vinante.

CAMINITI (P.S.I.): Non ho detto niente; che vuoi?

PARIS (P.S.U.): Certo che le cifre di aumento proposte in quel disegno di legge sono notevoli. Dobbiamo convenire che sono notevoli. Mi si dice che hanno un'estensione nazionale ed allora alla concorrenza non è dato di giocare su nessun argomento: però questa nuova imposizione per me rappresenta un'arma che noi diamo in mano a tutta la restante industria alberghiera nazionale contro quella della nostra Regione. Indubbiamente sono concorrenti — Caminiti — e sono concorrenti gli albergatori delle altre province, delle altre Regioni, gli Enti provinciali del turismo, le pro loco, le aziende di turismo, ed il concorrente si avvale un po' di tutte le armi. Non è il peso di quelle 20 o 30 lire

che conta, perché quando si pensa che in prima categoria si va sull'ordine delle 2500 e 3000 lire, le trenta lire sono un'inezia trascurabilissima, ma è il fattore psicologico che può suscitare. Certamente che questo settore economico deve essere aiutato e non con palliativi ma con interventi sodi e sostanziosi, e condivido pienamente l'espressione di Amonn che questa legge permetterà di eseguire lavori di migliorie solo a chi è in determinate condizioni finanziarie. Quei centri che non hanno ancora raggiunto un determinato sviluppo, ma che per la loro posizione geografica e climatica sarebbero suscettibili di ulteriore sviluppo, non potranno usufruire di questo beneficio previsto dalla legge. Ora qui dobbiamo porci l'alternativa; se i 30 milioni all'anno sono insufficienti occorre o l'imposta regionale o un maggiore intervento della Regione, anche perché mi pare che l'industria alberghiera, come le altre, è un po' la cenerentola di questo Consiglio, o meglio più che del Consiglio (perché dal Consiglio si sono levate molte voci) della Giunta.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Non è vero !

PARIS (P.S.U.): Come non è vero ? Guardiamo i bilanci che hanno regolato la vita della Regione in questo primo quadriennio e vedremo che l'industria turistica è stata trascurata. Se fosse possibile avere dalla Giunta questa formale promessa di elevare . . .

ALBERTI (D.C.): Siamo noi che dobbiamo farlo !

PARIS (P.S.U.): Va bene; bisogna vedere come vi comportate voi della Democrazia cristiana ! Se voi siete d'accordo che la proposta sia accettata, io accetto. Voglio vedere

se la Giunta si pronuncia contro la proposta, che cosa farete voi ! Eleviamo da 30 a 50 milioni. Credo che 20 milioni su un bilancio di 4 miliardi non rappresentino una cifra che possa spaventare il nostro austero Assessore alle finanze. Dice sempre di no, e io capisco le sue preoccupazioni, le comprendo; vuol dire che comprimeremo un'altra spesa. Non è solo giusto, ma economicamente più vantaggioso per la Regione cercare di potenziare in modo concreto l'industria turistica. Per cui, come membro della Commissione, mi dichiaro favorevole alla proposta di aumentare il fondo annuo di dotazione di 20 milioni.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Ritengo che non è possibile impegnare la Giunta oggi per aumentare lo stanziamento in parola di 20 milioni. Questo dipende da diversi fattori, dal risultato delle trattative a Roma e da quelle che saranno le richieste degli altri Assessori; ma posso assicurare che quello che è stato detto dall'Assessore Girardi, cioè che il suo Assessorato è stato maltrattato nei confronti degli altri, negli anni passati, è condiviso dalla Giunta, almeno in parte, e posso assicurare che sarà fatto il possibile per aumentare in misura notevole questo stanziamento per gli anni futuri. Ma prendere un impegno oggi per 20 o per 30 milioni, credo che sia impossibile, finché non è in discussione il bilancio preventivo per il 1953. Mi permetterò di fare qualche altra osservazione in merito all'introduzione di questa imposta regionale. Non mi piace, ritengo che la pressione fiscale è già così grave e così vicina al limite sopportabile che non si dovrebbe aumentarla con una imposta regionale. La Commissione legislativa e diversi oratori hanno espresso l'opinione che l'imposta regionale proposta in 10, 20, 30 lire,

secondo le categorie degli alberghi, è così esigua da non dar loro preoccupazioni. Io non sono di questo parere. Il nostro movimento turistico dipende in gran parte dall'afflusso turistico dalla Germania. Questa gente purtroppo deve contare ogni lira ed ogni centesimo. Non dobbiamo dimenticare che i nostri albergatori sono costretti a sostenere una severa lotta di concorrenza con l'estero, specialmente con la Svizzera e l'Austria; proprio gli albergatori svizzeri fanno, specialmente per viaggi di società germaniche, oggi delle offerte molto favorevoli per i turisti alle quali i nostri albergatori non possono neppure arrivare. Dunque non sono dell'avviso che questa imposta regionale sia così esigua da non danneggiare i nostri albergatori nella loro lotta di concorrenza con l'estero, e credo che sarebbe un errore minare la loro posizione in questa lotta, perché i danni non sarebbero solo a carico degli albergatori, ma a carico di tutta l'economia della Regione, perché dal movimento turistico non dipende solo l'albergo, ma il commercio, l'artigianato e l'agricoltura. Quindi vorrei anche osservare che mi pare che la proposta della Commissione legislativa contiene anche un'ingiustizia; escludere le abitazioni di villeggiatura dal beneficio della legge, d'altra parte costringerle a pagare questa imposta, non mi sembra una cosa equa. Pregherei pure di accettare la proposta del collega Girardi e di sospendere per intanto la proposta dell'introduzione di questa imposta regionale, assicurando che nel preventivo per il 1953 sarà fatto tutto il possibile per aumentare gli stanziamenti per quest'iniziativa.

ALBERTI (D.C.): Prima di tutto, se l'Assessore permette, vorrei toccare due punti; egli ha attaccato il turismo germanico, oggi

purtroppo non rappresenta un apporto notevole, speriamo che lo rappresenti nel futuro. Oggi come oggi, ho visto ieri la statistica, ci ha dato 28 mila presenze su tre milioni, l'1% o il 2. Riguardo agli appartamenti ed il contributo che anche loro dovrebbero pagare pur non essendo ammessi al beneficio, abbiamo osservato questo aspetto, perché faceva l'identica sua obiezione il Presidente Erckert. Ma abbiamo considerato questi come appartamenti e proprietà troppo sminuzzate per poter dare anche a loro qualche cosa. Sono 20 mila letti, alcuni in ville private, dove sarebbe ridicolo dare un contributo, altri sono di tre o quattro stanze, dove i contadini si ritirano per poter mettere dentro il cliente. Con questi contributi non potrebbero mettersi a posto, salvo a non metterci il cliente e mettersi lui stesso. Ora è impossibile allargare fino agli appartamenti il contributo; farlo pagare è giustificato in quanto questi contributi passano a beneficio non solo dell'albergatore ma anche dell'attrezzatura sportiva; la notizia che domani la tale località ha una piscina o qualche attrezzatura sportiva di una certa importanza, può dare a tutta la località un tono che prima non aveva, con vantaggio anche di quelli che affittano gli appartamenti. Per quanto riguarda questa dibattutissima questione dell'imposta da applicare, vorrei far notare che, come impostazione, la Commissione in un primo tempo ha ragionato in termini strettamente economici. Gli albergatori della provincia di Trento attraverso il loro Consiglio hanno detto che di questa tassa non ne vogliono sapere. Non vogliono avere i benefici ma non vogliono avere neanche questa tassa. Non è vero che tutti gli albergatori sono di questo parere, tanto è vero che i più grossi ed i più intelligenti sarebbero lieti di pagare questa tassa.

Quelli della provincia di Bolzano hanno detto: siamo d'accordo ma invece del 5% dateci il 10%. Ma se cominciamo a dare il 10% di interesse su mezzo miliardo, superiamo le somme messe a disposizione. Ecco la perplessità, molto chiaramente esposta, che hanno oggi i membri della Commissione; in fondo la Giunta dice: aspettate che guardiamo che cosa fanno in sede nazionale, vediamo di mettere in moto questa macchina nel termine in cui era prevista originariamente; vuol dire che quando gli albergatori si accorgeranno che con queste provvidenze possono lavorare e possono avere dei vantaggi, se un po' contribuiranno anche loro, studieremo l'applicazione di questo contributo. Concludendo, credo che sarebbe utile che la Commissione si riunisse un momento per vedere di fare una proposta a maggioranza o all'unanimità, lasciando poi al Consiglio di decidere. In fondo, voi tutti avete capito in che termini sta la discussione.

VINANTE (P.S.I.): Oggi stiamo discutendo un provvedimento legislativo indubbiamente di vasta portata, specialmente se consideriamo che, come già è stato detto e ripetuto, il turismo è stato la Cenerentola in questo Consiglio regionale, malgrado lasci un margine di possibilità di sfruttamento, mentre negli altri campi siamo già arrivati a buon punto. Quindi, questa legge è indubbiamente indispensabile, senonché la proposta lascia delle perplessità sull'impostazione, perché giustamente nella relazione è stato qualificato il bisogno di avere maggiori mezzi per affrontare il vasto programma, per ridare una possibilità ricettiva maggiore agli ambienti che, in seguito alla guerra, hanno subito gravi danni. A questo si provvede attraverso una tassa nuova che, secondo il legislatore, non dovrebbe lasciare nessuna preoccupazione, e

anch'io penso che grandi preoccupazioni non ne potrà dare.

Il relatore, fra il resto, giustifica questa necessità di una nuova impostazione, anche sul fatto che il forestiero ne gode attraverso quelle iniziative che vengono effettuate: nei luoghi dove sono state applicate queste tasse non si è manifestata alcuna preoccupazione, ma anzi abbiamo avuto un incremento nel movimento turistico, per il fatto che in dipendenza del maggior introito si sono potute sviluppare delle iniziative che hanno dato una ospitalità maggiore. Giusto questo concetto; però, come è organata la legge, chi mi dice che in ogni centro dove viene applicata questa imposta venga di riflesso data la possibilità a tutti di attrezzarsi maggiormente? Io vedo una grave preoccupazione in questo, perché le imposte di soggiorno che vengono pagate nei vari centri dovrebbero eventualmente dare la possibilità alle aziende locali di avere i mezzi sufficienti per svilupparsi, perché è inutile fare della propaganda quando il forestiero ed il turista che arriva da Roma non trova l'accoglienza e le comodità moderne che oggi si esigono. Effettivamente una critica da fare a quest'imposta di soggiorno è evidente: se la si sottrae all'azienda locale che deve sostenere i maggiori oneri, predisporre le iniziative e l'accoglienza del forestiero, si ha il 40% dove c'è l'azienda di soggiorno e l'80% dove c'è la pro loco! Con questa legge la preoccupazione mia è per la provincia di Trento: mi spiace che Caminiti non sia d'accordo, e può avere mille ragioni, però esaminata la situazione dal punto di vista esistente nella provincia di Trento...

ROSA (Assessore agli affari sociali - D.C.): Cavalese!

VINANTE (P.S.I.): No, provincia di Trento! L'applicazione di questa tassa non credo sia gradita nelle zone turistiche della provincia di Trento; in qualche centro si è applicato un contributo suppletivo, non legale, ma a totale favore del centro che deve affrontare determinate spese. In questa legge poi, per mancanza di mezzi, si vede l'eliminazione completa delle nuove costruzioni, di alberghi nuovi; si tratta di dover limitare per ragioni di mezzi la ricostituzione e l'adattamento di vecchi alberghi, forse sorpassati dalla necessità, escludendo la possibilità di interferire nel campo delle nuove costruzioni, il che per me è indubbiamente una situazione grave. Ma trovo poi un'altra esclusione, quella degli appartamenti; il conte Alberti e Caminiti hanno cercato di dimostrare che in sostanza non c'è competenza in merito.

SALVETTI (P.S.I.): Mi pare che al punto in cui siamo, salvo attendere proposte concrete da parte della Commissione, che noi siamo uomini della strada in questo settore, siamo però sufficientemente illuminati su quelli che sono stati i criteri che hanno suggerito alla Giunta la proposta della legge stessa, e che hanno condotto la Commissione ad introdurre quella variante fondamentale. In sede di discussione generale, normalmente si dovrebbe dire se la legge è ispirata bene, se risponde a determinate esigenze e prospettive. Mi pare che diluire parole su quest'ordine di idee è sfondare una porta aperta. Siamo tutti convinti. Resta il fatto di questa innovazione che ha un po' rivoluzionato il testo originale. Dico subito che personalmente sono arrivato anche da profano a farmi una idea; non vedo volentieri questa introduzione di supplemento di tassa di soggiorno. Le ragioni di coloro che sono perplessi sono

state già espresse e non vorrei ripeterle per non annoiare. Poiché è anche pacifico che i fondi originariamente stanziati sono pochi in rapporto alle esigenze, mi pare che la chiave della soluzione sia quella prospettata dall'Assessore: accettata la pochezza dei mezzi originali, aumentare le quote sulla voce della Regione. Adesso si discute su questa entità. Amonn ha sparato una cifra: 20 milioni di aumento. L'Assessore Girardi ha crollato la testa, Mayr dice che in questo momento non si sente di assumere impegni. Per me, dico subito che questo è il momento di assumere un impegno esplicito su due fatti, sull'entità dell'aumento di questa voce. Naturalmente che l'aumento su questa voce non sia poi la minestra che cambia piatto, per cui venga preso da altro settore del turismo, perché allora rimarrebbe sempre la stessa quantità. In quanto, premesse queste due esigenze, credo che ci si debba infilare proprio su questa linea, proprio per le ragioni ora in parte implicite e condivise da ogni parte, da quelli che hanno detto prima. Se è vero, come sembra vero, ed anche Caminiti lo ammette, che il progetto greco, se non quello romano, ha tutte le probabilità di venire al mondo entro pochi mesi, mi pare che, in attesa, l'esclusione di un supplemento di soggiorno sia un atto di opportunità. Se non verrà sul piano nazionale questo supplemento, noi non faremo altro che applicarlo nella Regione; arriveremo, via Roma, alle stesse conclusioni a cui arriveremmo noi oggi con la nostra legge, con questa aggravanza — perché qui ha ragione anche Paris — che noi offriremo, con questo supplemento discriminante della nostra Regione, un'arma per la concorrenza. Non a caso ha citato Caminiti la Sicilia; non a caso laggiù il cosiddetto fondo di solidarietà alberghiera ha contem-

plato il contribuente nell'albergatore. È giusto quello che ha detto: in pratica se non è zuppa è pan bagnato, ma di fronte alla propaganda concorrente è controproducente; è un danno dire che c'è un aumento della tassa di soggiorno su chi va a soggiornare, e lasciar sapere che in fondo sono gli albergatori che hanno un supplemento di tassa. Per me psicologicamente ha un'importanza fondamentale. Perché, domando, perché la Commissione che aveva questo abile precedente, non ha pensato di parlare degli albergatori invece di tirare in campo la tassa di soggiorno?

CAMINITI (P.S.I.): Perché non poteva!

SALVETTI (P.S.I.): Se non poteva vuol dire qualche cosa: una difficoltà un pericolo per mio conto. C'è poi il problema sollevato da Vinante: quello degli appartamenti. È grave la faccenda, perché se accettiamo di includere fra i beneficiari gli affittacamere e gli affitti appartamenti, la cifra occorrente per finanziare queste iniziative va oltre i 30 milioni previsti, e oltre i 50! Lo stanziamento bisogna portarlo a cifre assai maggiori. È già poco con riflesso ai soli alberghi. Diventa discutibile con il supplemento da 30 a 50, ma se andiamo ad aprire la porta, in tesi generale, ad altre decine di migliaia di aspiranti, evidentemente allora non so dove andremo a finire con i nostri fondi.

Pertanto, ferma restando la considerazione che quella è la legge più attesa e più benefica, andiamo a pescare un supplemento. Su questo punto sono esplicito fin d'ora, nell'aumento effettivo della Regione della sua quota. Dove andremo a prenderli? Ci pensi la Giunta. Non mancherà la possibilità di stornare da altri capitoli fondamentali, purché non impegnino le leggi pluriennali. L'anno

prossimo, quando avremo le disposizioni generiche sul piano nazionale, vuol dire che applicheremo quelle ed arriveremo insieme con tutti gli altri alla stessa meta. Perché poi le statistiche che conosco, anche se non le so a memoria perché seguo i bollettini che mi vengono a casa, parlano di Alto-Adige e so bene che si parla moltissimo di afflusso straniero: ma nel Trentino in fin dei conti l'industria alberghiera degli affittacamere del turismo estivo ha clientela in enorme maggioranza dal resto d'Italia, sono connazionali.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): 4.500.000.

SALVETTI (P.S.I.): Quindi noi dobbiamo sì avere preoccupazioni del cambio e di quelli che vengono da fuori e per l'Alto-Adige, ma se la legge è operante in tutta la Regione, dobbiamo avere una sensibilità particolare per il Trentino, dove la clientela viene dalle altre province. Se per lo straniero ha valore, come accennava Mayr, il supplemento della tassa, può avere anche per la clientela scelta, quella che ha modo e mezzi di spendere più che le 30 lire nei centri di lusso; ma la clientela che deve girare la carta da mille prima di spenderla, è quella che dà nel Trentino l'enorme maggioranza dei clienti. Anche questo modesto apparente supplemento può esercitare e quindi influire in modo contro operante, e proprio sul piano nazionale, nelle altre vicine province, che pur danno un'alta percentuale di clienti al Trentino, e potrebbe funzionare da mezzo sfollagente questa propaganda, perché i concorrenti si servono di tutto; perciò dico: allo stato attuale dei fondi della Regione impegnare più milioni possibile, ma soprassedere all'innovazione della tassa di soggiorno!

CAMINITI (P.S.I.): Se è vero che, come è stato affermato, il turismo è la poesia della vita e dell'esistenza, l'assistere a questo dibattito piuttosto vivace su un obiettivo preciso può suscitare un interesse del tutto particolare, e non so se richiamare più da vicino l'attenzione sulla poesia o distoglierla. Comincio dal rilevare che quanto diceva l'Assessore alle finanze mi ha lasciato perplesso, prima di tutto perché ha dichiarato esplicitamente che nessun impegno, in questa sede, può essere preso circa l'eventuale miglioramento del fondo destinato dalla Giunta per la ristrutturazione alberghiera. Quindi la richiesta elaborata dal collega Salvetti è una richiesta vuota. Perché se l'Assessore ha detto che non si può assumere nessun impegno!

SALVETTI (P.S.I.): Ma il Consiglio può farlo, vale più della Giunta in questo campo!

CAMINITI (P.S.I.): Ed allora si presenti un preciso emendamento. Ma a parte questo, a parte il fatto che richieste di aumento dovrebbero essere sottoposte all'esame della Commissione alle finanze per l'impegno di nuovi capitoli di bilancio e soprattutto degli anni avvenire, e quindi è discutibile anche sul terreno della tecnica legislativa della legge sulla contabilità che vige, farei osservare all'Assessore alle finanze che nel caso dell'imposta prospettata, non si tratta di aggravio fiscale, non è la pressione fiscale che si esercita attraverso l'imposta di soggiorno. No. Mi consenta signor Assessore, dire che la pressione fiscale è un'altra cosa. Per quello che riguarda il peso che ha il turismo germanico non condivido le apprensioni dell'Assessore, perché se è vero che i turisti germanici hanno mezzi limitati, è al-

trettanto vero che dispongono di quantitativo di valuta sufficiente per pagare 15 lire al giorno in più, perché i seicento marchi di cui dispongono lasciano una certa elasticità, tanto è vero che il turista germanico è desiderato, non solo perché paga la pensione e diventa un cliente dell'albergo che aumenta la statistica del movimento forestieri, ma anche perché spende molto nei luoghi dove va a bere ed a ballare. Quindi non avrei preoccupazioni di questo genere. Né posso consentire a proposito di ciò che ha detto del turismo svizzero, che è molto più caro di quello italiano nella Regione. I prezzi che si praticano in Svizzera, tenendo naturalmente conto del cambio, sono del 40% più alti dei nostri.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Per i pernottamenti no!

CAMINITI (P.S.I.): Mi riservo di darle elementi precisi appena potrò rilevarli. Non è stato risposto a proposito dell'aumento dell'imposta di soggiorno su scala nazionale. L'Assessore Girardi aveva avanzato la tesi della Giunta sul fatto che un aumento dell'imposta di soggiorno su scala nazionale deve incidere particolarmente sul costo del turismo in genere. Avrei gradito che mi si fosse impostato il problema su un riesame preciso concreto obiettivo e giuridico, e invece sfugge dai ragionamenti sulle questioni precise e si scende nel vago generico, perché è molto più comodo. Ma vogliamo tenere presente che questo fondo rimane tutto ed esclusivamente nell'ambito della Regione? Vogliamo tenere presente che quando il sindaco avrà applicato l'aliquota più bassa possibile per l'imposta di soggiorno, ripartita su sede nazionale, sommando questa più quella, non raggiungeremo le aliquote nazionali, avremo formato un

fondo che va esclusivamente a beneficio degli albergatori di questa Regione? Ma vogliamo parlare di cose concrete? O vogliamo andare ad inseguire sempre gli uccelli nell'aria? Ma siamo pratici! La questione degli appartamenti ha un peso, e se vogliamo venire incontro a tutti i 20 mila gestori di camere, ville ed appartamenti ammobiliati, i quali facciano anche una sola domanda per avere diecimila lire ciascuno, voi capite che cominciamo ad incidere enormemente su questo fondo e ci vorrebbe un ufficio apposito per esaminare a parte le pratiche di tutta questa gente. Perché ricordiamo che si tratta di ricostruzione, si tratta di sistemazione e non di nuove costruzioni! Ora, che cosa e quali problemi fondamentali può rappresentare la ricostruzione di un appartamento ammobiliato, che poi in fondo serve per darlo in affitto? Se anche egli accende un mutuo per 100 mila lire, tante quanto sono necessarie per far un impianto di servizi igienico-sanitari, queste 100 mila lire se le rifà in una sola stagione, senza altre spese, perché gli appartamenti che abbiano impianti igienico-sanitari non si affittano per la durata di una stagione per meno di 150 mila lire. Questo è un fatto. Gli appartamenti si affittano a prezzi tali che consentono senz'altro di affrontare tutta in una volta una spesa. Ma vogliamo tenere presente il pericolo della situazione attuale nel settore del mercato turistico? Vi siete domandati perché ci sia gente disposta a spendere 60 mila lire per comprare un'attrezzatura di tende per andare a fare la stagione sotto la tenda che costa molto di più di quanto costa l'albergo, per poi mangiare al ristorante e spendere il doppio di quello che costa l'albergo? Vi siete mai domandati dove gli albergatori andranno a finire quando questa moda più o meno interessante, andrà

ad avere sempre maggiori seguaci? Dove, mi domando, e perché questa gente è disposta a spendere di più? Se volete qui vi rispondo: perché i vecchi alberghi che andavano bene vent'anni fa non soddisfano più le esigenze moderne, il cliente chiede qualche cosa di diverso e di meglio. Se ci fermeremo alla politica del pane e cipolla rimarremo solo ad aspettare una situazione che va travolgendo le nostre posizioni economiche, e rimarremo unici testimoni a vedere gli altri, le altre zone andare verso altre possibilità con altra intelligenza e con altri mezzi che faranno quello che noi non abbiamo voluto o non abbiamo saputo fare! Noi dobbiamo tenere presente che esistono problemi di questo genere, nuove località che sorgono ed altre che rimangono in disparte, che non vengono frequentate. Ci sono uomini che invecchiano giovani, che arrivano all'apice delle loro possibilità, altri che invecchiano e muoiono. Ma non perché ci sono i vecchi i giovani non devono più andare avanti! Se abbiamo località giovani che intendono andare avanti bisogna aiutarle. Farle marciare insieme con i tempi, e sono tempi che premono da tutte le parti. La Svizzera non è vero che faccia prezzi bassi solo per la tema di far pagare dieci lire di più o meno. La Svizzera la dobbiamo guardare per quello che fa in più, ed offre in più ai suoi visitatori, ai turisti che si recano in quelle località. Gli alberghi hanno cambiato faccia. L'albergo di trent'anni fa era un bell'albergo, era un grande albergo, era un albergo dove andavano le famiglie reali; oggi sono catapecchie, sono vecchie baracche, non sopportabili, dove la gente non va più se non trova qualche cosa di nuovo, se non c'è la zona di aria fresca. E bisogna cominciare con il riattamento degli impianti, sale di ritrovo, lavandino col gruppo unito e non con i due gruppi separati, perché

non è possibile che la gente si bruci le mani e poi si raffreddi con il rubinetto dell'acqua fredda. Sono cose che sembrano insignificanti e che hanno invece un valore enorme, per le quali ci vogliono mezzi. Se voi a questa urgenza di bisogni, a queste necessità di venire incontro ad un patrimonio di oltre 1700 alberghi mi rispondete dicendo: — Forse, vediamo, se potremo, forse noi Regione nei prossimi anni daremo 20 milioni di più — questo è criminale! Così non si fanno gli interessi del turismo, così non affrontiamo il problema. Quando cerchiamo di venire incontro a quelle che sono le preoccupazioni sterili di qualche albergatore che non capisce il problema e che pensa che con l'aumento di 15 lire al giorno sarà rovinato per tutta la vita, se ci sono mentalità di questo genere non è detto che dobbiamo averla noi. Dico che se tutti gli albergatori fossero contrari, non fossero convinti di questa tesi perché non fa gli interessi del turismo, noi voteremo contro, io voterei contro la tesi di questi albergatori, perché sono sicuro di fare domani quegli interessi che oggi non comprendono. Vogliamo dare uno sguardo alla situazione europea degli impianti alberghieri? Noi abbiamo sempre detto e spesso diciamo che l'Italia è un paese turistico, che vive di turismo, un paese che ha i mezzi maggiori. Ho qui sotto gli occhi un rapporto dell'OECE in cui viene chiaramente detto che noi non siamo quel gran paese del turismo. Guardate la Francia: ha 1876 posti capaci in alberghi di prima, seconda, terza categoria, mentre noi ne abbiamo solo 420; ne abbiamo un terzo dell'Austria che è il paese che maggiormente ci insegue nella concorrenza turistica, malgrado abbia un'estensione territoriale molto modesta, ha un'aliquota di 166 mila 055. Vuol dire che noi, oltre al pensare al problema del-

l'ammodernamento e a quello della sistemazione degli impianti esistenti, dovremo anche, come dicevano i colleghi, pensare al problema delle nuove costruzioni, che non può essere ignorato. Se noi facciamo un provvedimento solo per 10 anni si può appena pensare a quella che è la sistemazione, e se vogliamo abbandonare tutte le altre possibilità vuol dire che non ci rendiamo conto che quello delle costruzioni nuove è un problema che deve essere affrontato, che non può attendere a lungo. Direi piuttosto che se la Giunta ha degli altri mezzi da gettare in questo calderone, li getti pure, siano benvenuti, ringrazio tutta la Giunta di questi nuovi mezzi che può reperire, ma accanto a questi aggiungiamo anche quegli altri che sono acquisiti attraverso la diligenza, talvolta il sacrificio della classe alberghiera, al cui vantaggio esclusivo va questa provvidenza. Qualche cosa gli albergatori devono fare anche loro. Non possono reclamare un'applicazione, un perseguimento di una politica turistica fatta attraverso i soldi di tutti, quando essi stessi non sono disposti a fare nulla attraverso il loro sacrificio, con i proventi del loro sacrificio. Evidentemente, se gli albergatori chiedono, e sarebbe bene la chiedessero, se chiedono una politica turistica più forte con maggiori investimenti di capitale, potranno fare la voce grossa solo il giorno in cui anche essi avranno fatto qualche cosa ed avranno dimostrato che sono pronti a contribuire non agli interessi solo loro, ma agli interessi economico-turistici generali. Quindi francamente non saprei come accogliere le proposte di incertezza e di rinvio che sono state avanzate in questa sede.

Se la Giunta fosse in grado di dire: noi aumentiamo di tanti milioni all'anno sicuramente, a partire dal prossimo esercizio, questo capitolo, risponderai che ringrazio, ma non

togliamo altre possibilità che vanno tutte a favore di una stessa iniziativa, tenendo presente che non esistono ragioni fondate peculiari perché questa proposta debba essere scartata. Signori, in questa discussione credo non ci sia stato in alcun modo senso di parte, avete visto che quelli che siedono al mio stesso banco pensano in maniera opposta a quella in cui io mi sono espresso. Penso che qui la discussione si faccia solo per cercare tutti insieme, attraverso uno sforzo comune, di venire incontro ad un'industria che è veramente essenziale per la nostra Regione e che forse potrà domani far il benessere di tutti.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso condividere tutti i punti di vista esposti dal dottor Caminiti. Vi è soprattutto una ragione di principio: noi ci troviamo in uno stato nel quale tutta la politica finanziaria è impostata con criteri uniformi che non tengono in alcun conto quello che può essere nella politica nazionale la politica finanziaria della Regione. Ed è per questo che fin dall'inizio abbiamo detto che ci asterremo nel modo più scrupoloso di sostenere le proposte di imposte fiscali, salvo quelle idroelettriche. Solo in quel caso abbiamo accettato una imposizione regionale: in questo caso, dico francamente, non la possiamo accettare né per ragioni di principio, né per ragioni tecniche. Non ho mai accettato la proposta della tassa di soggiorno, né all'epoca fascista né oggi.

CAMINITI (P.S.I.): È nata nel 1910.

DEFANT (A.S.A.R.): Ma fu accentuata con criteri ben diversi da quelli turistici. Essa contrasta con tutta la moderna tecnica fiscale, colpisce una certa categoria, sia pure a favore della categoria; sarebbe come dire che noi per favorire l'industria metalmeccanica fac-

ciamo pagare a questa industria un determinato quid. È un criterio che può andare, ma è ormai sorpassato nei tempi. I benefici del turismo si estendono non solo agli albergatori ma a tutta la collettività in via diretta o indiretta. Ci troviamo di fronte ad un progetto di legge centrale che sarà applicato anche da noi e nessuno mi garantisce che domani i sindaci non applichino questo provvedimento del centro nella misura massima. Ora quale situazione creiamo dal punto di vista fiscale? Caminiti ha detto: badate che questa non è una tassa, non incide sull'utile lordo degli imprenditori. Questo è vero solo per la parte che riguarda gli alberghi della massima categoria. Per la quantità di alberghi di secondo e terzo ordine che esistono nel Trentino è una vera e propria tassa, perché oggi nemmeno la percentuale del personale si espone nel conto. Oggi si fa un blocco nel quale è compresa la pensione, la tassa di soggiorno, la percentuale del personale. Questa è la situazione nostra nel Trentino, per il 90% dei casi. Quindi gli imprenditori, in questo caso albergatori, dall'utile lordo detraggono una quota parte spettante a queste organizzazioni: Stato, Comune, ecc., una quota parte spettante al personale, e quindi è una vera e propria tassa. Questo perché? Perché la situazione del mercato trentino è servita — e lo ha detto prima di me Salvetti — da una clientela piccola e media, a differenza dell'Alto Adige, nazionale e italiana che cerca appunto delle località in cui può pagare il meno possibile, e non vuol vedere oggi nessuna spesa straordinaria, vuole sapere quanto paga il giorno di pensione e niente altro. Vuole fare i suoi conti: io rimango nella tale località per la tale decade o per 15 giorni e pago mille o 1200 lire al giorno e con 30 mila lire ho saldato il conto dell'albergo. In un

conto deve essere compreso tutto. Normalmente sono in uso diverse amministrazioni alberghiere, e questo deve la propria incidenza sull'utile lordo. Non si può più dire: facciamo pagare questa parte al nostro cliente, non è più possibile perché i lontani albergatori concorrenti applicano il sistema da me ora annunciato e quindi tutti devono mettersi su questo piano. Se vi era un guadagno lordo, e in Italia il guadagno delle aziende alberghiere era del 35%, oggi questo guadagno tende a calare. Ora non si può assolutamente affermare che questa imposizione non sia una vera e propria tassa per la maggioranza degli albergatori, ed in modo particolare per i medi e piccoli, quindi è un aggravio ed un pericolo, perché se la Regione interviene nella politica fiscale, creiamo delle zone di sperequazione rispetto alle altre Regioni, dove funziona esclusivamente la politica fiscale dello Stato. Questo è estremamente pericoloso. Dove dobbiamo puntare è sull'articolo 60 che prevede l'annuale trattativa e l'esposizione dei bisogni dell'Ente Regione, e, come abbiamo visto, anche delle Province. Là dobbiamo puntare. È evidente che una Regione eminentemente turistica come la nostra, può in quella sede avanzare delle pretese anche maggiori, per esempio dell'Emilia, che potrà avanzarle nel campo agricolo, nell'allevamento del bestiame. Noi nel campo turistico possiamo dimostrare agli organi centrali che i nostri bisogni sono maggiori. Ma ben pericolosa sarebbe la strada dell'imposizione fiscale agli effetti dello Stato stesso, che avrebbe tutte le ragioni di dire: voi vi siete arrangiati con questa via e siete a posto. Per queste due ragioni fondamentali io non posso accettare la proposta della tassa di soggiorno, tanto più che nel Trentino — ed anche qui voglio ricordare a Caminiti

che con molta diligenza cura gli affari del turismo — c'è una differenza di situazione rispetto all'Alto Adige, per cui quando loro, che sono un comitato tecnico, affronteranno determinati problemi, dovranno sempre tener presente che non sono in Alto Adige.

CAMINITI (P.S.I.): Ma dovete diventarlo!

DEFANT (A.S.A.R.): Ma con altri mezzi. Che l'Assessore a Roma, quando discuterà, faccia presente che al posto dei dieci o 50 milioni noi vogliamo 300 milioni; questa è la via corretta dal punto di vista finanziario, ma non quella dell'imposizione, per noi trentini; in Alto Adige ho sentito che sono felici di questa imposizione, se la prendano, io non sono contrario; che se la prendano. Ma per noi trentini è assolutamente contraria.

BENEDIKTER (S.V.P.): Devo dichiarare che mi riesce simpatica la proposta della Commissione per la imposizione di questa imposta, soprattutto perché so che l'iniziativa è partita dagli stessi albergatori della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, e che il Comitato provinciale di Trento solo in un secondo momento si è ricreduto. Quindi gli stessi albergatori hanno fatto un'offerta di autofinanziamento di aiuto perché ne hanno urgente bisogno: o di un parziale autofinanziamento. Credo che nessun altro ceto potrebbe fare questa offerta, e comunque non l'ha fatta. A chi parla di politica fiscale, che la Regione non dovrebbe fare fiscalismo, bisognerebbe rendere conto del perché il nostro Statuto non prevede una potestà tributaria della Regione, come nella Sicilia, e perché, come un'eccezione, sia ammessa la possibilità di un tributo apposito per imposta di sog-

giorno. La Regione ha competenza primaria in materia di industria alberghiera e di turismo, come l'ha per l'agricoltura; quindi sarebbe un potere della Regione di provvedere ad esigenze turistiche, e ha questa facoltà singolare perché c'è quell'altra per gli impianti idroelettrici, comunque facoltà singolare per imporre il contributo. Ci si dovrebbe chiedere perché ci è stata concessa questa facoltà eccezionale, perché proprio una imposta all'industria alberghiera e non una sovrainposta sull'agricoltura, sul commercio, ecc.: ci sarà stata una ragione; forse perché in tempi normali, in tempi in cui l'afflusso turistico è normale, le industrie alberghiere guadagnano di più rispetto ad altri ceti e sopportano più facilmente una sovrainposizione. Certamente, il fatto che l'idea di questa introduzione o l'avvalersi di questa facoltà eccezionale dello Statuto sia partita dallo stesso ceto degli albergatori, rappresenta per me un lato simpatico, in quanto rappresenta l'offerta di un autofinanziamento degli aiuti. Gli albergatori hanno aspettato invano gli aiuti ERP, che qui non si sono sentiti. Questa pioggia c'è stata nel Nord Tirolo dove gli aiuti sono stati offerti o quasi imposti agli albergatori, mentre qui non abbiamo sentito nulla. Si è ritenuto che la Regione possa sostituirsi a questo zio d'America, ma la Regione sta per varare un provvedimento che però è lontano da quello che potrebbe essere il simile, da quello che si aspettava dalla legge ERP; il ceto alberghiero viene ad offrire di autofinanziare parzialmente questi aiuti per sollevare tutte le attrezzature alberghiere della Regione. Io parlo con intenzione di autofinanziamento, perché ritengo, in quanto queste proposte sono partite dagli albergatori, che questi stessi albergatori abbiano fatto i loro calcoli nel senso di non diminuire nel futuro e di non

mettere in pericolo la loro capacità di concorrenza verso l'interno e verso l'esterno. Credo che abbiano fatto i loro calcoli, e credo che per questa concorrenza svizzera ed austriaca e di tutte le altre province d'Italia, ci saranno degli albergatori che dovranno mantenere quel livellamento di prezzi che permetta di sostenere la concorrenza e dovranno in un certo senso sopportare anche essi stessi una buona parte di questa imposizione e per me questo è un segno di volontà, da parte di questo ceto, di contribuire in proprio a sollevare le proprie sorti. Forse l'idea è stata anche comunicata dall'esempio della Sicilia, la quale ha introdotto qualche cosa di simile. Credo che gli altri ceti dovrebbero essere ben contenti di questa iniziativa del ceto alberghiero di avvalersi della facoltà data dallo Statuto, perché essi non sono esposti al pericolo di una sovrainposta regionale e sono sollevati dalla preoccupazione che i mezzi da destinarsi ad essi siano eventualmente diminuiti, in quanto sono avanzate richieste per queste provvidenze; richieste di aumento le quali si riveleranno quando giungerà quella massa di domande in base alla legge stessa, attesa da tanto tempo, ed in base a quest'enorme massa di domande la necessità dell'aumento sorgerà e si imporrà. Io credo necessario fin da adesso deliberare l'imposta come tale, e non aspettare che la valanga delle domande ponga la Regione di fronte ad un aut aut: o aumentare o prendere da altri stanziamenti; applicare la imposta da noi, ma cogliere l'occasione al primo momento dell'emanazione di questa legge, dove c'è il consenso degli albergatori della provincia di Bolzano, ed anche iniziale di quelli della provincia di Trento, e quindi introdurre l'imposta, compressa, almeno in misura prevalente, come autofinanziamento del ceto interessato, per lo scopo che si rivolge

a beneficio del ceto interessato medesimo. Credo che si rivolga a beneficio della provincia di Bolzano ed anche di Trento, perché se è vero che la provincia di Trento ha un maggiore afflusso di turisti dell'interno e Bolzano ne ha relativamente una maggiore dall'estero, è anche vero che Trento come tale aspira a sua volta a rimodernare l'attrezzatura per poter ricevere la clientela straniera ed anche maggiormente quella germanica. Forse sarebbe una buona idea quella di limitare nel tempo questa impostazione, cioè ponendo lo stesso limite di tempo come previsto per il finanziamento regionale, in modo da vedere dopo dieci anni se, con l'accumulazione dello stanziamento regionale e dell'imposta, si possa soddisfare alle esigenze più pressanti e più urgenti. Dopo quel periodo rivedere tutta la situazione ed eventualmente non più ritornare sull'imposta, oppure soddisfare con uno stanziamento regionale che possa anche soddisfare le ulteriori esigenze. Dunque una specie di introduzione per un periodo di tempo limitato, per un periodo di prova, il quale, senz'altro per quanto concerne il ceto interessato, visto nella sua generalità e non visto come singolo, si ripercuoterà positivamente per il ceto stesso, per l'industria alberghiera e per tutti gli altri settori economici che dell'industria alberghiera beneficiano.

ROSA (Assessore agli affari sociali - D.C.): Mi pare che l'umore del Consiglio si sia manifestato oggi come altre volte, nella sua generalità, contrario all'istituzione di nuove imposte o tasse o gravami in genere. La Giunta ha seguito, nella sua deliberazione, questa linea, e la discussione che è stata fatta qua dentro ha avuto già la sua eco preventiva nella Giunta, dove noi concludemmo per la esclusione della imposizione dell'imposta. In

quella occasione ci rendemmo conto che il Consiglio ci avrebbe richiesto un modo di aumentare lo stanziamento ritenendolo, come noi lo riteniamo, esiguo. In quella occasione noi dicemmo questo, che forse non è stato riferito esattamente dall'Assessore alle finanze: nelle sopravvenienze attive potremmo senz'altro stabilire una cifra che rimpolpi e rimpingua questo stanziamento. E, in proposito, l'Assessore Girardi, che si batteva per la nuova idea, pure ricorda la difficoltà dell'applicazione; l'Assessore Girardi deve avere già approntato un emendamento che consenta di stabilire la possibilità dello stanziamento di 30 milioni che voi ritenete giusti e adeguati, e la Giunta è d'accordo con voi. Si è detto che abbiamo maltrattato il turismo: questo ce lo siamo sentito dire varie volte anche dall'Assessore Girardi. Ora, nel complesso, col varo di alcune leggi che riguardano il turismo, mi pare di poter dire: abbiamo seguito una linea, un quadro, un programma che si può rilevare dai fatti, perché al turismo abbiamo contribuito aiutando i contadini e gli enti pubblici. Abbiamo fatto le strade, le scuole nei Comuni, abbiamo dato modo di rafforzare o cambiare acquedotti che, se non c'erano, non avrebbero permesso l'afflusso dei turisti. Lo stesso per i contadini: quelle leggi che hanno consentito di fare concimaie rendevano più accogliente il paesino. Volta per volta, voi avete sempre votato, senza rendervi conto che votando quei dati provvedimenti votavate anche per il turismo. Siamo qui per rimediare. Penso di riferire esattamente il pensiero della Giunta; non abbiamo precise contrarietà ad includere anche gli affittacamere, ma abbiamo sentito da tutti che l'applicazione è particolarmente difficile. Ora, se in Commissione, dove hanno discusso mezza giornata, si è concluso col dire che questo provvedi-

mento sembra non applicabile, non mi parrebbe giusto che venisse qui applicato con un semplice emendamento, che poi non sappiamo dove va a finire. Abbiamo avuto un'esperienza della quale dobbiamo fare tesoro in occasione della votazione della legge per i contadini. Abbiamo votato entusiasticamente e poi ci siamo accorti che i fondi stanziati non erano sufficienti, dato che volevamo arrivare ad aiutare tutti. Pregherei quindi di non apportare variazioni alle quali non ci sentiamo preparati, e nello stesso punto di accettare che l'impegno della Giunta possa essere così generico; non generico al punto da rimandare al prossimo anno, su quello che sarà il bilancio del prossimo anno, ma sull'anno già decorso dove, o poco o tanto, avremo senz'altro uno degli avanzi all'attivo. Per ora quindi, malgrado la fervorosa discussione, la Giunta non ritira o cambia la sua linea programmatica già esposta.

SALVETTI (P.S.I.): Una semplice osservazione su quanto ha detto Rosa. Non comprendo come la promessa di avvalersi degli avanzi possa essere una soddisfacente risposta a quanti attendono qualche cosa di

più preciso. Comprendo che gli avanzi dell'anno scorso possano rappresentare l'avvento di una mezza alluvione, ma l'anno in corso, con tutte queste leggi pluriennali . . .

CONSIGLIERE: Potremo avere mezzi fra cinque anni !

SALVETTI (P.S.I.): Questa è una legge pluriennale; con questo intendo che vada a prendere la sede prevista nel gioco delle parti quando si imposta il bilancio, perché se attendiamo gli utili non sappiamo se ci sono, né quando ci saranno. Non mi pare che sia efficiente agli effetti dell'impegno concreto che potrebbe surrogare la mancata emanazione della tassa di soggiorno. Io credo che sia una deficienza di carattere fondamentale.

PRESIDENTE: Se nessuno domanda la parola è posta ai voti la chiusura della discussione generale. Il passaggio dalla discussione generale ai singoli articoli è approvato. La seduta è tolta e viene rinviata a venerdì alle ore 9.30.

(Ore 12.40).